



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2320**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

# Indice

1. DDL S. 2320 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	5
1.2.1. Testo DDL 2320 .....	6
1.2.2. Testo approvato 2320 (Bozza provvisoria) .....	7
1.2.3. Testo 1 .....	8
1.3. Trattazione in Commissione .....	197
1.3.1. Sedute .....	198
1.3.2. Resoconti sommari .....	199
1.3.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	200
1.3.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 427 (pom.) del 20/07/2021 .....	201
1.3.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 428 (ant.) del 21/07/2021 .....	202
1.4. Trattazione in consultiva .....	203
1.4.1. Sedute .....	204
1.4.2. Resoconti sommari .....	206
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	207
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/07/2021 .....	208
1.4.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) .....	209
1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 111 (pom.) del 20/07/2021 .....	210
1.4.2.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	211
1.4.2.3.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 260 (pom.) del 20/07/2021 .....	212
1.4.2.3.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 261 (ant.) del 21/07/2021 .....	213
1.4.2.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) .....	214
1.4.2.4.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 248 (pom.) del 20/07/2021 .....	215
1.4.2.5. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) .....	216
1.4.2.5.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 211 (pom.) del 20/07/2021 .....	217
1.4.2.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) .....	218
1.4.2.6.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021 .....	219
1.4.2.7. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) .....	220

1.4.2.7.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 166 (pom.) del 20/07/2021 . . . . .	221
1.4.2.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	222
1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 254 (pom.) del 20/07/2021 . . . . .	223
1.4.2.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	224
1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 244 (pom.) del 20/07/2021 . . . . .	225
1.4.2.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	226
1.4.2.10.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 231 (pom.) del 20/07/2021 . . . . .	227
1.4.2.10.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 232 (ant.) del 21/07/2021 . . . . .	228
1.4.2.11. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	229
1.4.2.11.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 249 (pom.) del 20/07/2021 . . . . .	230
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	231
1.5.1. Sedute . . . . .	232
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	233
1.5.2.1. Seduta n. 349 del 21/07/2021 . . . . .	234
1.5.2.2. Seduta n. 350 del 22/07/2021 . . . . .	235

## **1. DDL S. 2320 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2320

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 106/21, di conversione del d-l n. 73/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 89/21, C.3170 e d-l n. 99/21, C.3183)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

---

Iter

**22 luglio 2021:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.3132](#)

approvato

**S.2320**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [106/21](#) del 23 luglio 2021, GU n. 176 del 24 luglio 2021 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 176 del 24 luglio 2021 (suppl. ord.). Testo ripubblicato G.U. n. 186 del 5 agosto 2021 (suppl. ord.).

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro del lavoro e politiche sociali [Andrea Orlando](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) ,  
Ministro della cultura [Dario Franceschini](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **73 del 25 maggio 2021**, G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 ,  
scadenza il 24 luglio 2021. Rettifica G.U. n. 125 del 27 maggio 2021 ).

Relazione tecnica pervenuta il 21 luglio 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **15 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 347 del 15 luglio 2021.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , ATTIVITA' DI URGENZA , IMPRESE ,  
LAVORO , GIOVANI , TUTELA DELLA SALUTE

**Articoli**

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.1, 19, 21, 32, 44), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 10, 15, 21, 28, 76), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 6, 7, 10, 15, 24, 29, 31, 34, 48, 51, 52, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 76), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.2, 12, 13, 15, 23, 25, 48, 53, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1, 24), RIFINANZIAMENTO (Artt.3, 7, 8, 10, 11, 21, 24, 33, 45, 46, 58), COMUNI (Artt.3, 63), COMUNITA' AREE E ZONE

MONTANE (Art.3), INDUSTRIA TURISTICA (Artt.3, 7), REGIONI (Artt.3, 26, 27, 29, 33, 34, 48, 50, 51, 54, 56, 64), PROVINCE AUTONOME (Artt.3, 26, 27, 29, 33, 34, 48, 50, 51, 54, 56, 64), PROVINCIA DI TRENTO (Artt.3, 26, 27, 29, 33, 48, 50, 51, 54, 64), PROVINCIA DI BOLZANO (Artt.3, 26, 27, 29, 33, 48, 50, 51, 54, 64), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.4, 20, 22, 31, 32, 64, 67), PROROGA DI TERMINI (Artt.4, 5, 8, 9, 13, 16, 19, 36, 42, 45, 47, 49, 52, 58), CANONE DI LOCAZIONE (Art.4), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Art.4), TARIFFE ELETTRICHE (Art.5), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.6), IGIENE URBANA E MATERIALI DI RIFIUTO (Art.6), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.6, 52, 53), MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (Art.7), INDUSTRIA TESSILE (Art.8), INDUSTRIA DELLA MODA (Art.8), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.9), CATASTO (Art.9), SPORT (Art.10), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.10, 31, 67), ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (Art.10), REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (Art.10), COMMERCIO ED ECONOMIA INTERNAZIONALE (Art.11), FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER IL CREDITO INDUSTRIALE AGEVOLATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE (Artt.12, 13, 15, 16), SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO ( SACE SPA ) (Art.13), ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE ( ISMEA ) (Art.13), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.14), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.14, 70), MUTUI E PRESTITI (Art.17), FACTORING (Art.18), IVA (Art.18), CESSIONE DI CREDITI (Art.19), IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI (Art.20), INVESTIMENTI PRIVATI (Art.20), DEBITI (Art.21), ENTI LOCALI (Artt.21, 52), CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP ) (Art.21), COMPAGNIE AEREE (Artt.23, 24), LINEE AEREE ITALIANE, ALITALIA (Artt.23, 24), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Art.24), RICERCHE SPAZIALI (Art.25), DIFESA NAZIONALE (Art.25), ACCERTAMENTI SANITARI (Artt.26, 27), RICOVERI OSPEDALIERI (Art.26), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.26, 27, 29, 34), ASSISTENZA SANITARIA (Artt.27, 33), MALATI (Art.27), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.27), AMBIENTE (Art.28), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Artt.29, 33, 35), DIAGNOSI (Art.29), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.29), SANITA' MILITARE (Art.30), MEDICINA PREVENTIVA (Artt.30, 31, 32), STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE (Art.30), GUARDIA DI FINANZA (Artt.30, 74), LAVORO STRAORDINARIO (Artt.30, 74), PERSONALE MILITARE (Art.30), MEDICI (Artt.30, 60), MEDICINALI (Art.31), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Artt.31, 61, 62), AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L' ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE ( ENEA ) (Art.31), NOMINE IN ENTI (Art.31), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.32), LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI (Art.32), ASSISTENZA PSICHIATRICA (Art.33), PSICOLOGI (Art.33), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.33, 50, 58), COMMISSARIO DEL GOVERNO (Art.34), ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICO (Art.34), ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ( ISS ) (Art.34), PENSIONATI LAVORATORI (Art.34), FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA (Artt.36, 37), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Artt.36, 40, 42, 44, 66, 69), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.37, 58, 60), LIBERI PROFESSIONISTI (Art.37), INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (Artt.38, 42, 44, 66, 69), CONTRATTI DI LAVORO (Art.39), PREPENSIONAMENTO (Art.39), INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.40), CONTRIBUTI FIGURATIVI (Art.40), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Artt.40, 41), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.40, 59), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Artt.41, 43), TURISMO (Artt.42, 43), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Artt.42, 43), SPETTACOLO (Art.42), LAVORATORI STAGIONALI (Art.42), LAVORO INTERINALE (Art.42), COMMERCIO (Art.43), SPORT E SALUTE SPA (Art.44), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI ) (Art.44), COMITATO ITALIANO PARALIMPICO ( CIP ) (Art.44), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.45), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Art.45), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Art.46), AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ( ANPAL ) (Art.46), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.46, 48, 66), CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.47), ARTIGIANI (Art.47), COMMERCianti (Art.47), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.48), LAVORATORI FRONTALIERI (Art.49), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.50), TRASPORTI LOCALI (Art.51), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (Art.51), FINANZA LOCALE (Art.52), ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI (Art.52), DISAVANZO (Art.52), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.53), FAMIGLIA (Art.53), LOCAZIONE E AFFITTO (Art.53), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.54), IMPOSTE DI SOGGIORNO, CURA E TURISMO (Art.55), ISTRUZIONE (Art.58), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Artt.58, 59), INSEGNANTI NON DI RUOLO (Art.58), STUDENTI (Artt.58, 60), TELEMATICA (Art.58), SUPPLEMENTI (Artt.58, 59), IMPRESE DI PULIZIA (Art.58), IMMISSIONE IN RUOLO (Artt.58, 59), CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Art.58), BRINDISI (Art.58), PERSONALE DELLA SCUOLA (Art.59), CONCORSI PUBBLICI (Art.59), CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO (Art.59), GRADUATORIA (Art.59), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.59, 72), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.60, 61), ASSISTENZA SCOLASTICA (Artt.60, 63), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Art.60), TORINO (Art.62), INTERVENTI IN AREE DEPRESSE (Art.62), ASSISTENZA SOCIALE (Art.63), MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA (Art.63), PRIMA CASA (Art.64), FONDI DI GARANZIA (Art.64), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.64), MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE (Art.64), ATTIVITA' CULTURALI (Art.65), MINISTERO DELLA CULTURA (Art.65), LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art.66), PREVIDENZA SOCIALE (Art.66), CASSE E FONDI DI PREVIDENZA (Art.66), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL ) (Artt.66, 70), ENTI LIRICI (Art.66), STAMPA (Art.67), PUBBLICITA' (Art.67), AGRICOLTURA (Artt.68, 70), PESCA (Art.68), ACQUACOLTURA (Art.68), AGRITURISMO (Artt.68, 70), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.68), LAVORATORI AGRICOLI (Art.69), PESCATORI (Art.69), VINO (Art.70), IMPRESE AGRICOLE (Art.71), GRANDINE GELATE E NEVE (Art.71), FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE (Art.71), ANAS SPA (Art.72), INCREMENTO DI PERSONALE (Art.72), TRASPORTI (Art.73), TRASPORTI AEREI (Art.73), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.73), RETE FERROVIARIA ITALIANA ( RFI SPA ) (Art.73), POLIZIA DI STATO (Art.74), ARMA DEI CARABINIERI (Art.74), CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.74), POLIZIA PENITENZIARIA (Art.74), TRIBUNALI MILITARI (Art.75), DEPOSITO DI ATTI (Art.75), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Art.76), RISCOSSIONE SPA (Art.76), SICILIA (Art.76), SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.76)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Fiammetta Modena](#) (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 20 luglio 2021) .

Facente funzioni Sen. [Daniele Pesco](#) (M5S) il 20 luglio 2021 .

Relatore di maggioranza Sen. [Fiammetta Modena](#) (FIBP-UDC) nominato nella seduta ant. n. 428 del 21 luglio 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di minoranza Sen. [Luca De Carlo](#) (Fdl) nominato il 21 luglio 2021 .

#### Assegnazione

Assegnato alla [5ª Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 15 luglio 2021.

Annuncio nella seduta n. 347 del 15 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi



---

## 1.2.1. Testo DDL 2320

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1302987/all>

---

## 1.2.2. Testo approvato 2320 (Bozza provvisoria)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLMESS/0/1305374/all>

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**22 luglio 2021**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse  
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  
giovani, la salute e i servizi territoriali (2320)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» con le seguenti: «presentano istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41».*

**1.2**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Sostituire i commi da 16 a 25 con i seguenti:*

«16. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.

17. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, se tale differenza risulta positiva.

18. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 16 e 17, i soggetti interessati presentano la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

19. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-*quater* dell'articolo 4 del medesimo DPR nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

20. Il contributo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 1.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 19 e al comma 20 sostituire le parole: «a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019» con le seguenti: «alla media del triennio precedente».*

---

### 1.4

PEROSINO

*Al comma 19, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Nel caso in cui si tratti di attività intraprese nell'anno 2020 tale condizione non è richiesta e il*

contributo a fondo perduto sarà definito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

---

### **1.5**

CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere il comma 24.*

---

### **1.6**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 24, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

24-ter. Il contributo di cui al comma 24-bis è determinato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 20».

---

### **1.7**

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni;*

a) *al comma 30-bis le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 30-quater le parole: «valutati in» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di».*

---

## 1.8

### MODENA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 30-bis le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 30-quater le parole: «valutati in» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 2011 come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera *a*) della legge n. 44 del 2012 di conversione del decreto legislativo n. 16 del 2012, stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Considerato che:

recentemente la Corte di Cassazione con le sentenze n. 4166/2020 e 20130/2020 ha ribadito, come già sostenuto dall'Ufficio Tributi comunale, che per poter beneficiare delle agevolazioni/esenzioni previste per l'abitazione principale è necessario che l'intero nucleo familiare del possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente nella stessa unità immobiliare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le più opportune misure volte a chiarire che le agevolazioni richiamate in premessa trovino applicazione ad un solo immobile anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente nella medesima abitazione, avendo i coniugi stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora in comuni diversi, attribuendo lo stesso trattamento agevolativo sia che le residenze e dimore coniugali si trovino nello stesso comune sia che si trovino in comuni diversi.

## **G1.2**

DE CARLO, CALANDRINI

Il Senato,

premesso che:

il meccanismo che regola l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola attualmente vigente rende poco conveniente per i lavoratori superare la soglia di 182 giornate di lavoro nell'anno, in quanto le giornate che vengono effettuate oltre questa soglia determinano la diminuzione dell'importo percepito;

a titolo esemplificativo, un lavoratore che ha versato i contributi per 200 giornate, percepirà la stessa cifra di un lavoratore che ha lavorato per 164 giornate, rendendo di fatto disincentivante per il lavoratore la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro e favorendo la propensione al lavoro in nera, anche, purtroppo con la connivenza di aziende senza scrupoli che approfittando della situazione per evitare di pagare le giornate contributive;

è evidente come le conseguenze di tale sistema volgano a discapito delle aziende strutturate e serie che in determinate situazioni queste si trovano a dover fronteggiare carenze di personale specializzato, con gravi ricadute economiche;

ferme restando le norme attualmente vigenti per l'erogazione della disoccupazione agricola, appare opportuno valutare l'opportunità di variare il sistema di computo delle giornate oltre la soglia oggi attualmente prevista, in modo tale che al lavoratore che oltrepassa le 182 giornate dichiarate, non siano decurtate dal calcolo della disoccupazione le giornate di lavoro svolte in più;

al fine di favorire l'emersione di prestazioni lavorative non denunciate potrebbe essere anzi conveniente l'introduzione di un sistema incentivante in base al quale il lavoratore possa percepire 10 euro al giorno in più per ogni giornata dichiarata dal datore di lavoro, fino a un massimo di 230 giornate;

le ulteriori 10 euro che il lavoratore riceverebbe non determinerebbero l'emersione di oneri a carico del datore di lavoro né a carico della finanza



pubblica, considerando che questo verserebbe circa 15 euro al giorno di contributo per ogni giornata dichiarata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di contrastare l'emersione di prestazioni lavorative non denunciate, di rivedere il meccanismo di calcolo dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola nelle forme e modalità illustrate in premessa.

### **G1.3**

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso del settore delle costruzioni è ormai decennale;

un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'Università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il *Superbonus* del 110 per cento;

per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari, durante la prima lettura alla Camera sono stati approvati emendamenti volti a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;

il meccanismo di compensazione individuato, estremamente importante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici e non ha effetti sui cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che potrebbe

— 7 —

seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.

#### **G1.4**

##### **MALLEGNI**

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

le imprese operanti nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, pur avendo segnali di ripresa, sta scontando il problema di mancato incrocio di domanda e offerta;

molte imprese non riescono a trovare personale da impiegare per la stagione ormai avviata;

ci sono persone che pur di non perdere l'istituto ottenuto, che sia reddito di cittadinanza, cassa integrazione o altro, chiedono un'assunzione in nero;

occorre, pertanto, rivedere il sistema delle misure di sostegno al reddito

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure premiali ai titolari di imprese che assumo lavoratori percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, disponendo per i percettori di tali misure il decadimento dalle stesse in caso di rifiuto dell'offerta lavorativa.

## **G1.5**

### **MALLEGNI**

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premessi che:

le imprese operanti nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, pur avendo segnali di ripresa, sta scontando il problema di mancato incrocio di domanda e offerta;

occorre operare una revisione delle modalità di impiegare il personale già dipendente delle imprese del turismo attraverso, ad esempio, il mantenimento in essere di tutti gli ammortizzatori sociali che attualmente percepiscono. In questo modo il vantaggio sarebbe per le imprese e per lo Stato perché nell'ipotesi in cui un dipendente percepisse prima della pandemia 1500 euro netti di stipendio ed oggi ne percepisce tramite, cassa integrazione 900 euro, l'imprenditore dovrebbe versare la differenza quindi di 600 euro più ovviamente la tassazione prevista. In questo caso la tassazione tornerebbe nelle casse dello Stato che andrebbe quindi a ridurre l'importo versato per la cassa integrazione. Le imprese avrebbero un grande beneficio del risparmio e il lavoratore potrebbe tornare regolarmente al lavoro con lo stipendio pieno. È evidente che per questo importante provvedimento le imprese si dovranno impegnare al mantenimento dei livelli occupazionali precrisi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.

## **G1.6**

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il problema maggiore in questa fase di lieve ripresa del mercato del lavoro e in vista dello sblocco dei licenziamenti occorre prevedere misure che incentivino l'occupazione stabile;

occorre prevedere una vera drastica riduzione del c.d. cuneo fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere una forte riduzione del cuneo fiscale sulla quota a carico del datore di lavoro e su quella a carico del lavoratore per almeno i primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto da determinato a indeterminato o dalla data della nuova assunzione del lavoratore.

---

## **G1.7**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

premesso che:

ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 165 del 1997 per il personale militare escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordina-

mento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato;

il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, ha introdotto una modifica all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165 del 1997 richiamato, al fine di estendere anche alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria;

l'INPS ha interpretato la predetta disposizione come norma speciale, escludendo il corpo nazionale dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare urgenti misure normative volte ad estendere anche ai Vigili del fuoco di Trento e Bolzano l'applicabilità dell'istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze armate e per Forza di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.

---

## **G1.8**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

premesso che:

con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Ancona Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da un cittadino italiano nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell'INPS;

l'INPS, avverso tale decisione, ha fatto ricorso lamentando la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione;

con sentenza del 15 ottobre 2019, n. 26039 la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'INPS;

considerato che:

sarebbe opportuno un intervento del legislatore volto ad estendere tale pronuncia della Corte di Cassazione a tutti i soggetti ricadenti in tale fattispecie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.

---

### **G1.9**

MALLEGNI, DAMIANI, MODENA, FERRO, SACCONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in relazione al periodo di emergenza epidemiologica, di reintrodurre i contratti a tempo determinato senza l'obbligo del passaggio a tempo indeterminato dopo la seconda riconferma.

---

### **G1.10**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure ur-

genti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),

premessi che:

il Titolo I del decreto-legge in esame reca una serie di provvedimenti volti a sostenere la ripresa economica, mediante la corresponsione di fondi perduti, sgravi fiscali e incentivi finalizzati al contrasto degli effetti economici negativi conseguenti alla pandemia dal virus COVID-19;

considerato che:

nella Costituzione italiana la dignità dell'individuo è al centro di numerose disposizioni. In particolare nell'articolo 36 della Costituzione essa è declinata in termini di equità della retribuzione del lavoratore, dovendo essere correlata sia alla qualità che alla quantità del lavoro prestato, sia alla necessità di assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

in Italia si è assistito ad un fenomeno di apertura al mercato concorrenziale che tuttavia non sempre ha determinato una reale e legittima competizione tra gli agenti del mercato; inoltre, spesso, si è registrata una scarsa vigilanza dello Stato relativamente al corretto operare degli stessi;

nel settore dei professionisti, la cui attività è strettamente connessa all'iscrizione agli ordini professionali, si è registrata, sovente, una vera e propria competizione «al ribasso», mediante la pratica di prezzi per le prestazioni professionali, lesive del principio di dignità di cui all'articolo 36 della Costituzione;

considerato inoltre che:

questa situazione si è aggravata in-seguito all'amplificazione degli effetti economici negativi scaturenti dalla diffusione del virus COVID-19;

il professionista assume, dunque, la posizione di soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, privato o pubblico, in un contesto economico segnato da una sensibile diminuzione dei redditi, frutto della crisi economica ciclica aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria in atto;

è di drammatica attualità ed urgenza la necessità dell'introduzione dell'istituto dell'equo compenso, inteso quale compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

si tratta di una misura che è finalizzata a tutelare, indirettamente, anche i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, volte ad introdurre una nuova normativa sull'equo compenso nelle attività professionali la quale preveda in particolare:

*a)* la rimessione della valutazione circa l'equità del compenso ad un comitato permanente costituito nell'ambito del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, già istituito con la recente legge n. 81 del 2017;

*b)* la sanzione della nullità testuale parziaria, operante a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, di ogni clausola o patto che, prevedendo un compenso non equo, determini uno squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente, fermo restando le ulteriori parti del contratto.

---

## **G1.11**

### CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

premessi che:

l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;

alcune categorie di cittadini, tuttavia, hanno risentito maggiormente degli effetti negativi causati dalla pandemia e dalle restrizioni che sono state adottate dal Governo per farvi fronte;

è il caso, tra le altre, delle lavoratrici femminili: sono noti a tutti i dati riportati dall'Istat nel febbraio scorso all'interno del Report lavoro, concernenti in particolare la diminuzione dell'occupazione durante l'anno 2020. Il valore più allarmante, per citare un esempio lampante, è stato quello del mese di dicembre: su 101 mila occupati in meno, ben 99 mila sono state donne;

considerato che:

le riflessioni espresse in premessa non possono che condurre ad una riflessione circa l'importanza assunta dalle donne nel contesto sociale ed eco-



nomico del Paese: tale contesto è risultato fortemente alterato durante i mesi interessati dalla pandemia, durante i quali gli sforzi che il mondo femminile ha dovuto sostenere per far fronte alle difficoltà lavorative hanno subito un preoccupante incremento;

per questi motivi, ora più che mai si rendono necessarie misure di sostegno economico a favore delle lavoratrici, al fine di garantirne il necessario supporto consentendone il corretto impiego e l'adeguata valorizzazione in tutti i settori socio-economici,

impegna il governo:

a prevedere che, limitatamente all'anno 2021, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro cinquemila annui, non concorrano a determinare l'ISEE o l'ICEF.

## **G1.12**

ARRIGONI, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320 di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il provvedimento in esame, con le modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, interviene anche in materia di trasporto sostenibile rinnovando gli incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi meno inquinanti;

il parco auto circolante italiano resta il più vecchio d'Europa, con un'età media delle auto di oltre 10 anni, con impatti negativi in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera;

la crisi economica derivante dalla pandemia da COVID inoltre ha impattato negativamente anche sull'acquisto di auto nuove, rallentando ulteriormente il ricambio e il rinnovo del parco auto circolante nel nostro paese, limitando quindi gli attesi e necessari benefici ambientali;

risulta pertanto necessario identificare tutte quelle misure coordinate che possano consentire di ottenere effetti reali e significativi in termini

di riduzione delle emissioni sia di CO<sub>2</sub> che degli altri inquinanti atmosferici, in primo luogo delle polveri sottili,

considerato che:

l'Italia può contare su un'eccellenza nazionale rappresentata dal settore dei carburanti alternativi gassosi quali il GPL e il gas naturale, sia in termini industriali che di disponibilità della rete di distribuzione degli stessi;

gli obiettivi ambiziosi in termini di mobilità sostenibile possono essere raggiunti con interventi ad ampio spettro, che considerino le diverse opzioni disponibili, dopo un'attenta valutazione costi/benefici;

i carburanti gassosi GPL e gas naturale consentono di convertire a gas i veicoli alimentati a benzina e gasolio più vetusti, con immediati benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, rappresentano un'alternativa valida per quella fascia di popolazione con basso potere di spesa che non potrebbe comunque accedere all'acquisto di un'auto nuova seppure incentivato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, necessarie a ridurre l'inquinamento dell'aria e gli impatti degli inquinanti climalteranti dal trasporto stradale.

---

## **G1.13**

### **MALLEGNI**

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

le imprese italiane sono state colpite da una notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica;

occorrerebbe introdurre la possibilità di «superdedurre» le spese sostenute dalle imprese per le feste aziendali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre la possibilità innalzare i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o

connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa.

## **G1.14**

RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il pieno inserimento delle persone portatrici di *handicap* nella vita sociale e il ripristinare a loro favore l'esistenza di quelle eguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino sono principi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili;

per l'Italia, in particolare, discendono dal dettato costituzionale, che all'articolo 3, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

tali principi hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora non completa - in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di *handicap*. Ricordiamo tra le altre: la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato; infine ricordiamo la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

è, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende necessaria una ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 70.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato;

ancora oggi purtroppo si continua a incorrere nell'errore di considerare la sordità come uno «*status* differenziato» quasi da proteggere e non una disabilità da affrontare con un adeguato protocollo sanitario e logopedico finendo così, inevitabilmente, non ad offrire tutele ai soggetti che presentano tale disabilità ma assicurandone la permanenza dello stesso fattore diversificante. Perché se è vero che nonostante i notevoli progressi della scienza medica e delle nuove tecnologie protesiche la disabilità permane (tolte le protesi la persona sorda rimane tale) è anche vero che oggi il superamento dell'*handicap*, mancanza della parola, è possibile;

si ritiene che il diritto alla salute vada «perseguito» e non genericamente «promosso». Perseguito attraverso piani unificati e standardizzati, nazionali, articolati a livello regionale per approntare servizi e prestazioni universali su tutto il territorio nazionale;

ci si interroga sulle motivazioni del perché ancora oggi, le persone sorde (bambini e adulti) debbano accontentarsi di protesi acustiche definite sulla base di un nomenclatore tariffario del 1999, mentre i bambini con *deficit* uditivo grave e profondo dalla nascita dovrebbero ricevere quanto prima una protesizzazione efficace ed efficiente: una protesi acustica (entro 6-9 mesi di età) o un impianto cocleare (entro 12-18 mesi di età), tutto ciò per sfruttare al meglio il breve periodo di sviluppo dei centri cerebrali uditivi e del linguaggio nei primi anni di vita;

inoltre si ritiene opportuno che la logopedia, necessaria nei processi abilitativi o riabilitativi per lo sviluppo del linguaggio, debba essere accessibile a tutti i disabili uditivi e non solo ai più fortunati o ai più abbienti in quanto attualmente garantita a macchia di leopardo sul territorio nazionale oppure solo e soltanto sotto fauna di prestazione privata, a pagamento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

### **G1.15**

MALLEGNI, DAMIANI, MODENA, FERRO, SACCONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

le imprese operanti nel turismo, negli eventi e nel *wedding* sono quelle che hanno avuto e stanno avendo difficoltà nel reperire personale per la stagione ormai avviata;

le attività stagionali sono caratterizzate dalla imprevedibilità e hanno bisogno di forme semplificate per reperire personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di reintrodurre nel nostro ordinamento lo strumento dei *voucher*, sotto forma di buoni orario, per le categorie del turismo, degli eventi e del *wedding*.

---

### **G1.16**

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

considerato che:

le attività produttive che hanno sede nel cratere sismico e che effettuano interventi di ricostruzione o ristrutturazione post sisma sono tenute al pagamento dell'IVA in relazione ai lavori effettuati;

a causa della sospensione o riduzione di attività, si riduce o si azzerava IVA incassata;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridurre, per le imprese di cui in premessa, l'IVA sugli interventi di ricostruzione o ristrutturazione.

## **G1.17**

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premessi che:

l'articolo 1, commi 30-*bis* e 30-*quater* del presente decreto-legge, eleva le soglie di fatturato per contributo a fondo perduto, portandolo a 15 milioni di euro;

l'articolo 1-*ter* autorizza l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). A valere sullo stanziamento complessivo testé indicato è destinato: un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore dell'HORECA; un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore, diverso dal *wedding*, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie;

con la sigla HO.RE.CA. si intende definire uno specifico settore commerciale, quello afferente alla filiera «Hotellerie-Restaurant-Café» e alle attività connesse ai consumi «fuori casa» dette anche *Away From Home* (AFH) pertanto distinto da quello della GDO (Grande Distribuzione Organizzata);

l'intero settore Ho.Re.ca. in Italia conta circa 400.000 aziende, essenzialmente costituite sotto forma di ditta individuale e società di persone, di cui Bar e Ristoranti rappresentano le categorie più numerose, e complessivamente coinvolge circa 1.300.000 occupati. Le aziende distributrici di prodotti alimentari e bevande sono circa 4.000 per lo più costituite sotto forma di società di capitali, e coinvolgono oltre 50 mila dipendenti, in quanto preposti al supporto ed alla fornitura dei beni e dei servizi essenziali per gli esercizi pubblici del canale HO.RE.CA.;

le misure di contenimento epidemiologico hanno messo letteralmente in ginocchio tutto il comparto, in ragione della chiusura e del conse-

guente rallentamento delle attività dei pubblici esercizi e delle realtà economiche di destinazione del prodotto distribuito. Infatti il paradosso che condiziona il disagio del comparto si colloca nel fatto che, malgrado le aziende distributrici non siano state oggetto di chiusura in senso ufficiale, nei fatti hanno subito gli effetti inevitabili della chiusura dei pubblici servizi di destinazione dei prodotti, sebbene questo aspetto non risulti emerso negli approfondimenti governativi e nei *dossier* correlati;

malgrado le difficoltà, le imprese hanno assunto un ruolo di garanzia nei confronti del canale ho.re.ca. svolgendo una funzione di «ammortizzatore sociale e finanziario» che da un lato ha alleggerito le responsabilità del Governo nei confronti degli esercenti, dall'altro non è stato ristorato né direttamente con aiuti specifici né indirettamente attraverso l'individuazione di vincoli di assegnazione in capo alle risorse a fondo perduto concesse agli esercenti inadempienti;

occorre con estrema urgenza agevolare le imprese a «rimettersi in piedi», limitando l'indiscriminata dispersione di risorse «a pioggia» ma mirando le stesse verso iniziative funzionanti alla ripresa stessa: ad esempio intervenire sulla proroga della moratoria delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, unitamente ad un conseguente allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti e dei mutui al fine di alleggerire gli oneri in capo alle aziende, e sul c.d. decreto liquidità sul fondo centrale di garanzia prevedere un'estensione a 20 anni della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti, rappresenterebbe una premessa imprescindibile per garantire alle PMI italiane una vera e propria ripartenza. È indispensabile che si proceda con interventi mirati che supportino le aziende virtuose e che consentano allo stato di investire sul suo futuro, esorcizzando la dispersione irrazionale di risorse preziose per il sistema economico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in un quadro di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, di adottare disposizioni volte a prevedere:

un aumento del limite di fatturato di 15 milioni di euro per aver diritto al riconoscimento del contributo a fondo perduto anche alle aziende medio-piccole;

l'introduzione di misure a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande;

il riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande del credito di imposta per i canoni di locazione non abitativo (già previsto dal dl rilancio fino al mese di maggio ma non prorogato per i restanti mesi per le imprese del comparto) anche per i mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020;

in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, l'introduzione della riduzione al 50 per cento della tari per

l'anno 2021 per capannoni delle imprese distributrici di prodotti alimentari e bevande;

il riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 20 per cento nel corso del 2020, di un credito di imposta, pari ad una percentuale del 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti;

nell'ambito del decreto liquidità un intervento sul fondo centrale di garanzia estendendo a 20 anni la durata del rimborso dei finanziamenti garantiti;

il riconoscimento dell'allungamento del periodo di ammortamento per un periodo massimo di 5 anni correlato alla proroga della moratoria prestiti per le PMI al 30 dicembre 2021;

l'introduzione dell'ipotesi della sussistenza di credito di modeste entità (configurabile in un importo non superiore a 20mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 10mila euro per le altre imprese) tra quelle in cui il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo;

l'esonero del 50 per cento dei contributi del personale con contratto in essere per le imprese distributrici di prodotti alimentari e bevande.

## **G1.18**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha apportato alcune modifiche alla durata del *superbonus* efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prorogandola sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini, senza alcuna condizione legata all'esecuzione di una data percentuale dei lavori. Inoltre, per gli IACP il *Superbonus* è stato riconosciuto sino al 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;



considerato che:

l'allungamento dell'applicazione della norma per i lavori che coinvolgono edifici condominiali o di edilizia residenziale pubblica prende origine dalla necessità di una tempistica più estesa per la progettazione e la successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbe nei termini attualmente in vigore;

si ritiene necessario, in conseguenza delle suddette proroghe, permettere la cessione del credito d'imposta in oggetto anche per le spese sostenute negli anni 2022 e 2023,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire la cessione del credito d'imposta in oggetto anche per le spese sostenute negli anni 2022 e 2023, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento.

---

## **G1.19**

FERRO, DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

nell'attuale fase di contrazione economica nella quale versa il Paese, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, occorre evitare che gli effetti negativi sull'economia reale si trasferiscano al settore del credito creando ulteriori impatti negativi su famiglie e imprese, dovuti alla difficoltà di accesso al credito;

le misure fin qui messe in campo, quali la moratoria per i finanziamenti delle PMI, le misure eccezionali di garanzia attraverso il Fondo centrale PMI e il programma «Garanzia Italia» gestito da SACE S.p.a., vanno potenziate ed estese prevedendo in concomitanza meccanismi di semplificazione della valutazione del merito creditizio, ancorando la stessa al periodo pre-pandemico,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative di intesa con l'ABI e la Banca d'Italia, affinché gli Istituti di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessi-

tano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento, tengano conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* fino a gennaio 2020.

## **G1.20**

### CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

premesso che:

il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» prevede, in estrema sintesi, che all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, il costruttore sia obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;

l'articolo 3 (Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione) del provvedimento richiamato, nella sua versione originaria, prevedeva che la fideiussione fosse rilasciata da una banca, da un'impresa esercente assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico bancario (TUB);

la riforma del Titolo V del TUB prevista dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha soppresso l'elenco speciale ex articolo 107, prevedendo che i confidi che ne fossero iscritti potessero formulare, qualora fossero in possesso dei più restrittivi requisiti prescritti, domanda di iscrizione al nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati previsto dal nuovo art. 106 TUB;

l'articolo 385, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha modificato l'articolo 3 sopra richiamato, andando correttamente a sopprimere il riferimento all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in quanto abrogato che, come detto, coinvolgeva gli intermediari finanziari nel rilascio della fideiussione. Conseguentemente, gli unici soggetti abilitati al rilascio di una fideiussione nel caso di un trasferimento di un immobile da costruire sono le banche e le imprese esercenti assicurazioni;

considerato che:

ai sensi del TUB, l'attività di rilascio di garanzie è riservata anche ai confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106, e che tali soggetti debbono esse-

re in possesso di requisiti patrimoniali e operativi definiti dal vigente TUB più stringenti rispetto a quelli a suo tempo dettati per i soggetti iscritti all'elenco speciale art. 107 del previgente TUB, é ragionevole prendere in considerazione un intervento volto a chiarire che gli stessi possano comunque considerarsi autorizzati al rilascio di fidejussioni anche nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie affinché venga autorizzato il rilascio, da parte dei confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, di fidejussioni nei confronti dei costruttori all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento di un immobile da costruire a un soggetto privato.

---

## **G1.21**

### **FERRO**

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premessi che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

l'articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali disposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certificato e

quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del credito fiscale e rispettivamente l'acquisto sono una operazione di convenienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge, rende lento e farraginoso il proseguimento dell'iter per giungere all'inizio dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Committente;

i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante l'assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione, sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l'eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente spinge gli stessi ad appaltare tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera, che hanno tutto l'interesse a sovrappiù le spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva azione normativa da parte dell'Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le procedure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Committente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato diventa un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a semplificare le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34/2020, e a far sì che non vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi anche se non previsti dalla legge, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sulla cessione del credito in corso di approfondimento.

## **G1.22**

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premessi che:

l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm, in materia di devoluzione delle opere non amovibili, dispone che salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a reinserire il valore dell'impresa e dei manufatti realizzati sulle concessioni.

---

## **G1.23**

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contenente misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno alle famiglie colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una quotidianità più serena;

considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure possibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare il 100 per cento delle cattedre disponibili alla mobilità, non alterando il numero complessivo delle cattedre disponibili alle immisioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/21, a ripristi-

nare il vincolo di permanenza triennale dell'articolo 399 comma 3 del D.lgs 297/1994, conosciuto come Testo Unico del Comparto scuola e a sbloccare la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica di altra provincia rispetto a quella nella quale si opera;

a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento di una graduatoria di punteggio che consideri gli anni di servizio svolti fuori il territorio di origine.

## **G1.24**

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (cosiddetto *Superbonus*) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici;

il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, è certamente uno strumento importante e necessario per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese;

il *Superbonus* rappresenta una grande opportunità per riqualificare il patrimonio immobiliare, migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, nonché sostenere il settore edile e produrre posti di lavoro;

tra le osservazioni della Relazione delle Commissioni V e XIV del Senato sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 31 marzo scorso, si chiede di «prevedere l'estensione della platea dei beneficiari del *Superbonus* anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la platea dei soggetti e degli immobili che possono fruire dell'*ecobonus* e del *sismabonus* al 110 per cento, anche agli alberghi e alle strutture ricettive, nonché agli immobili strumentali a e attività di impresa e non solo a quelli a destinazione residenziale.

## G1.25

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, BERGESIO, PIANASSO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

premessi che:

da alcuni anni nella scuola è in atto una progressiva precarizzazione dei docenti a scapito della qualità dell'insegnamento. Stabilizzare il personale precario del Servizio sanitario nazionale è stato un «giusto riconoscimento per il grande sforzo sostenuto» nella lotta al COVID-19, il medesimo principio però dovrebbe valere anche per i lavoratori della scuola, obbligati a sottoporsi a continue procedure concorsuali selettive, anche dopo anni e anni d'impegno professionale, anni in cui hanno goduto della piena fiducia dello Stato;

la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea prevedono inequivocabilmente che il datore di lavoro (pubblico o privato che sia) ha l'obbligo di non reiterare all'infinito contratti a tempo determinato e, conseguentemente, di stabilizzare il personale che per un triennio sia stato destinatario di contratti a termine su posti vacanti e quindi attribuibili a tempo indeterminato. La soluzione si sarebbe potuta trovare con le graduatorie del maxi-piano di stabilizzazione proposto dalla Lega, per avere già a settembre 2020 tutti gli insegnanti al loro posto. Si sarebbe coniugato il diritto degli studenti ad avere insegnanti di qualità e il diritto dei docenti di entrare in ruolo per merito;

tutti gli insegnanti hanno conseguito la vecchia e valida laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari (CFU) oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+2) due tesi di laurea. Per di più occorrono tre anni di servizio nella scuola statale e quindi il merito, che giustamente si richiede per l'accesso al pubblico impiego, è stato già dimostrato e riconosciuto sul campo: tali docenti sono stati infatti per almeno tre anni educatori e formatori dei nostri ragazzi, li hanno valutati determinandone spesso l'avvenire scolastico, li hanno vagliati agli esami di Stato e, se talvolta magari non sono stati all'altezza del compito, sono stati sanzionati al pari dei colleghi di ruolo;

chi non è abilitato sovente è vittima di un sistema che, nei dodici anni dalla chiusura delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione: ogni corso ha accolto circa 13.000 partecipanti. Per quanto riguarda la scuola secondaria, se si considera che vanno in pensione non meno di 12.000 docenti l'anno, abbiamo dunque 10 annualità di *turn-over* dimenticate dai corsi ordinari. Di tutto questo anche nell'ultimo decreto Scuola non si è tenuto conto. Sarà allora il caso di cominciare a pensare agli interventi da tempo attesi dalle centinaia di migliaia di precari e «ingabbiati» della scuola. È necessario attivare un percorso specifico per il conseguimento dell'abilita-

zione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Inoltre è necessario prevedere un corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, senza essere in possesso del titolo di specializzazione;

è necessario un percorso accademico ordinario per conseguire l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento previsto dalla normativa comunitaria oltre che da quella nazionale;

si deve prevedere un vero concorso riservato per gli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent'anni;

servono interventi per limitare i danni dei ritardi nel concorso transitorio della secondaria;

urge una normativa atta a risolvere il problema dei docenti di scuola primaria diplomati magistrali prima dell'anno scolastico 2001/2002, licenziati a seguito di giudizi definitivi, ma non ricompresi nel novero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018, in forza delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Dignità. Aspetto questo che potrebbe tradursi in un carico finanziario ben superiore per la scuola statale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assegnare, per l'anno scolastico 2021/2022, in via straordinaria con contratto a tempo determinato, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo - salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche - ai docenti che contestualmente:

*a)* siano inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno;

*b)* abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

prevedere il contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella classe o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze;

consentire ai candidati lo svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Contestualmente i medesimi hanno l'onere di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Prevedendo inoltre per coloro che sono nominati



su posto di sostegno il diritto di essere ammessi, anche in soprannumero, al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell'incarico di cui al comma precedente;

prevedere, in seguito al percorso annuale di formazione iniziale e prova, una prova disciplinare cui accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107, considerando detta prova disciplinare superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;

prevedere che, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente e venga assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato e che la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporti la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e che infine il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporti la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto;

istituire nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, nonché a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto;

prevedere infine che, qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determini, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

## G1.26

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

premesso che:

con la conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 è stata prorogata la scadenza per usufruire del cosiddetto *Superbonus* per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per gli Istituti Autonomi Case Popolari al 31 dicembre 2023; per quanto riguarda gli immobili unifamiliari, al momento si attende l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea del PNRR per la proroga al 30 giugno 2022;

nel provvedimento appena citato, purtroppo, non è stato fatto alcun riferimento ad un'analoga proroga per usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi;

l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aveva infatti introdotto questa opzione per le spese sostenute per gli anni 2020 e 2021, ma oggi ci troviamo in una situazione di incertezza circa questa opportunità per le spese sostenute nell'anno 2022;

questa situazione crea particolari difficoltà per coloro i quali hanno già iniziato i lavori o hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni e non hanno la certezza di terminare le opere entro la fine del 2021;

i disagi sono ancora più intesi per quei contribuenti incapienti che, non potendo usufruire della cessione/sconto, perderebbero l'unica possibilità di recuperare il credito in quanto non potrebbero portarlo neanche in detrazione in dichiarazione dei redditi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per prevedere espressamente che la proroga dei cosiddetti *Superbonus* si applichi anche a chi usufruisse dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

## G1.27

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

premessi che:

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è un provvedimento complementare al cosiddetto decreto Sostegni, dunque a contenuto ed indirizzo plurimo, anche in riferimento al *Superbonus* 110 per cento, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto decreto Rilancio;

lo strumento del *Superbonus* ha ottenuto un riscontro positivo presso il mondo dell'edilizia, mostrandosi come un utile vettore per la ripartenza di un comparto di grande valore per il Paese, nonostante le numerose fragilità denotate dalla struttura normativa dello strumento stesso, eccessivamente complessa e ricca di oneri burocratico-amministrativi, con oltre trenta documentazioni differenti da produrre, ai fini dell'accesso all'incentivo, con tempi d'attesa corrispondenti anche a periodi superiori ai 6 mesi;

tali difficoltà sono state accentuate dal rincaro delle materie prime causato anche dalle fluttuazioni del mercato cinese che, per sua natura, ha inevitabili e considerevoli ripercussioni a cascata sui mercati internazionali;

in particolare, è stato registrato un forte balzo ben superiore dei margini dell'8-10 per cento previsti dalla normativa vigente in Italia per la disposizione di conguagli ed ulteriori iniziative similari;

tra gli aumenti più significativi, si segnala il balzo dei costi dell'acciaio (+60 per cento), dell'alluminio (+80,4 per cento) e del rame (+130 per cento), così come di moltissimi altri materiali;

al netto di una mancata proroga dell'incentivo almeno al 31 dicembre 2023, l'aumento dei costi delle materie prime e le complessità applicative legate all'incentivo rischiano di pregiudicare gravemente l'entità dei lavori avviati, che o non riusciranno ad essere portati a termine per via dei maggiori costi sopravvenuti, o rischieranno «a fronte delle lungaggini evidenziate» di essere terminati con scarsa attenzione alla qualità dei lavori medesimi, pur di poter accedere all'incentivo negli scarsi tempi tecnici messi a disposizione;

nel contesto delle aree interne, montane e rurali, soggetto ad una pesante e profonda sperequazione rispetto al resto del territorio nazionale, il *Superbonus* 110 per cento trova un ulteriore ostacolo di ambito applicativo, costituito dalle rigide condizioni climatiche e meteorologiche presenti sul territorio;

in tal senso si rappresenta come, nelle aree montane, non sia possibile mantenere i cantieri edili in attività per f medesimi periodi di tempo

valenti nel resto dei territori della penisola, al punto che, tra gelate ed altre intemperie, è da considerarsi ottimale un periodo di operabilità di 6 mesi, contro i 10-12 che si hanno mediamente a disposizione nelle altre aree del Paese;

se consideriamo i ritardi documentali che possono portare in media 6 mesi di attesa per l'avvio dei lavori e la possibilità operativa dei cantieri nelle aree montane unicamente per 5-6 mesi l'anno, è virtualmente impossibile portare a termine, men che meno avviare, cantieri ed opere nei territori montani, stante l'attuale scadenza temporale del *Superbonus* disposta al 31 dicembre 2022;

nel caso di specie dell'intenzione di avviare dei lavori in area montana, manifestata in luglio-agosto 2021, considerata un'attesa media di 5-6 mesi per la produzione di tutte le documentazioni necessarie, con eventuale avvio effettivo dei lavori nel periodo gennaio-febbraio 2022, le rigide condizioni climatiche vigenti nelle aree interne e montane permettono un'operatività dei cantieri per la predetta finestra temporale di 5-6 mesi, a fronte di una scadenza dell'incentivo al 31 dicembre 2022, rendendo plasticamente impossibile portare a termine in modo concreto e compiuto i lavori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

disporre una immediata proroga del *Superbonus* 110 per cento nelle aree montane almeno fino al 31 dicembre 2023, in considerazione delle difficoltà delineate in premessa, anche valutando una maggiore integrazione con le risorse e la *Governance* di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

modificare le modalità di erogazione dell'incentivo di cui al *Superbonus* 110 per cento in modo da garantire il godimento dell'incentivo medesimo a tutti i beneficiari che abbiano dato inizio ai lavori entro il termine edittole disposto dalla legge, a prescindere dal termine dei lavori stessi.

## **G1.28**

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

premesso che:

da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso del settore delle costruzioni è ormai decennale;

un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'Università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il *Superbonus* del 110 per cento;

per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari, sono stati approvati emendamenti al decreto-legge 73 del 2021 (cosiddetti *sostegni-bis*) in corso di conversione in Parlamento, volti a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;

il meccanismo di compensazione individuato, estremamente importante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici, e non ha effetti sui cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che potrebbe seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima, idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.

---

## **G1.29**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame, in seconda lettura, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio, recante mi-

sure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320);

premesso che:

l'articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera dei Deputati, modifica la disciplina, recata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), istitutiva del Fondo per il concorso-al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (comma 400) e del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi (comma 401), con dotazione paria 500 milioni di euro per ciascuno dei due fondi. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre ad abrogare il comma 400, la norma, sostituendo il vigente comma 401 della legge di bilancio 2017, istituisce, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici);

il contenimento della spesa farmaceutica per il SSN è oggi assicurato dal sistema dei tetti di spesa sui fondi per i farmaci. L'iniziativa di unificare i due fondi di spesa sui farmaci innovativi è una risposta che, se isolata a sé, non è sufficiente né risolutiva per risolvere la complessa questione della spesa farmaceutica. L'indispensabile, infatti, mettere in campo tutte le attività che possono portare ad una riduzione dei costi rivedendo la governance complessiva della spesa farmaceutica in modo che non avvengano sforamenti dei tetti;

nel dicembre 2018 è stato presentato un documento redatto dai gruppi di lavoro tecnico-scientifico congiunti tra Ministero della salute e Regioni denominato «Documento in materia di governance farmaceutica», in cui si afferma che: «I farmaci rappresentano un essenziale strumento di tutela della salute e sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei Livelli essenziali di assistenza. La finalità dell'assistenza farmaceutica è quella di garantire ai cittadini farmaci con il migliore profilo beneficio-rischio, assicurando che la spesa farmaceutica si mantenga nell'ambito della cornice finanziaria programmata.»;

il presente documento intende sottoporre alle valutazioni del Ministro della salute gli indirizzi per una nuova *Governance* del farmaco, prendendo spunto anche dalle proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presentate al Ministro della salute nel mese di giugno 2018;

nell'ambito della governance farmaceutica un ruolo significativo è rappresentato dal prezzo dei farmaci; l'Aifa si attiene al principio secondo il quale farmaci terapeuticamente equivalenti devono avere lo stesso prezzo di rimborso a carico del SSN; prezzi più elevati a carico del SSN possono essere riconosciuti solo a fronte di un valore terapeutico aggiunto per i pazienti, e devono essere commisurati al valore aggiunto;

il documento citato prevede come iniziative prioritarie per procedere al riordino della governance farmaceutica e la razionalizzazione dell'allocazione delle risorse: la revisione del prontuario farmaceutico; dosi di me-

dicinali personalizzate per perseguire l'appropriatezza; più informazione su generici e biosimilari; acquisti in concorrenza; nuove regole per *payback* e tetti di spesa; nuove responsabilità in capo all'Agenzia italiana del farmaco, in particolare conferendo una forte competenza in materia di valutazione all'innovazione;

nella scheda 6 del patto per la salute siglato il 7 gennaio 2020 relativa alla «*Governance* farmaceutica e dei dispositivi medici» si sostiene che la tutela della sostenibilità del SSN è responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel sistema a vario titolo, pertanto si conviene sulla necessità di revisionare e ammodernare la *governance* della farmaceutica al fine di migliorare la capacità di governare l'innovazione e migliorare l'efficienza allocativa delle risorse; a tal fine si conviene di sviluppare i documenti di *governance* già elaborati dai gruppi di lavoro;

dal monitoraggio della spesa farmaceutica Aifa del 2020 si è evidenziato un disavanzo per il Fondo per i farmaci oncologici innovativi, a fronte, invece, di un avanzo consistente del Fondo per i farmaci innovativi;

impegna il Governo:

a dare attuazione, insieme alle Regioni, al Patto per la Salute che prevede una nuova *Governance* del farmaco;

a valutare l'opportunità di considerare l'esigenza di una riforma organica per un utilizzo efficace delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci innovativi oncologici.

## EMENDAMENTI

### Art. 1-*quinquies*

#### 1-*quinquies*.0.1

DE BONIS

*Dopo l'articolo 1-quinquies, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*quinquies*-bis.**

*(Misure urgenti a sostegno delle strutture socio assistenziali della Regione Basilicata)*

1. Al fine di sostenere le strutture socio assistenziali presenti sul territorio della Basilicata ed evitarne una imminente chiusura a causa del mancato accreditamento da parte delle istituzioni locali delle quote giornaliere di rilievo sanitario per l'assistenza delle persone anziane ospitate, sia per i ritardi nell'adempimento di ulteriori obblighi dalle stesse previsti, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo denominato "Fondo per le strutture socio assistenziali della Regione Basilicata" con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo tra le strutture socio assistenziali, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.».



## **Art. 1-sexies**

### **1-sexies.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «30 novembre».*

## **Art. 1-septies**

### **1-septies.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **Art. 1-opties.**

*(Collaborazione volontaria per l'emersione del contante e dei titoli al portatore)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 novembre 2021 è possibile avvalersi di una speciale procedura di collaborazione volontaria.

2. La collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore che, ai fini della presente procedura, si presumono derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione di obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, commesse nell'anno 2019 e nei nove periodi d'imposta precedenti.

3. Ai fini della procedura di cui al presente articolo i redditi di cui al precedente comma si presumono, in ogni caso, redditi di capitale di cui all'articolo 44, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi.

4. La procedura speciale di collaborazione volontaria ha ad oggetto le annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 43 del decreto presidente

della Repubblica n. 600 del 1973. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

5. I contribuenti rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 e provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati.

6. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento dell'imposta di cui al comma 3 entro il 30 novembre 2021, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2021. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in caso di insufficiente o omesso versamento dell'importo di cui ai commi da 1 a 6.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità attuative del presente articolo.».

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1-septies.1**

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

premesso che:

in sede di esame del provvedimento sono state introdotte disposizioni urgenti (articolo 1-*septies*) in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori corso di esecuzione l'ap-

paltatore può inoltrare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l'8 per cento se riferite all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l'acciaio tondo per cemento armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. Anche il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 euro al metro cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;

con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il *Superbonus* 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su quell'appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzi regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli aumenti delle materie prime;

è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio anche gli interventi del *Superbonus* 110 per cento che sono connesse al *Recovery plan*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell'edilizia privata, modellati su quelli individuati dall'articolo 1-*septies* del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al *Superbonus* 110 per cento, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento.

### **G1-septies.2**

GALLONE, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ARRIGONI, ZULIANI, DAMIANI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

in sede di esame del provvedimento alla Camera sono state introdotte disposizioni urgenti (articolo 1-*septies*) in materia di revisione dei prezzi

dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori corso di esecuzione l'appaltatore può inoltrare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l'8 per cento se riferite all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l'acciaio tondo per cemento armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. Anche il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 euro al metro cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;

con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il *Superbonus* 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su quell'appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli aumenti delle materie prime;

è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio anche gli interventi del *Superbonus* 110 per cento che sono connesse al *Recovery plan*;

inoltre, molti comuni stanno incontrando rilevanti difficoltà in merito ad interventi pianificati nell'ambito dell'edilizia scolastica "fabbisogno 2018-2020 mutui BEI Piano 2019" e che le principali criticità sono legate alla difficoltà di reperimento dei materiali e delle materie prime e all'aumento dei prezzi delle medesime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell'edilizia privata, modellati su quelli individuati dall'articolo 1-*septies* del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al *Superbonus* 110 per cento, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento;

a valutare l'opportunità, con riferimento al settore dell'edilizia scolastica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere una proroga per l'anno 2021 per l'affidamento delle gare e consentire, in via eccezionale,

di utilizzare eventuali economie per far fronte allo straordinario incremento dei prezzi dei materiali di costruzione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.1

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni» con le seguenti: «la chiusura, anche parziale, per un periodo complessivo di trenta giorni».*

---

#### 2.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, dopo le parole: «di almeno cento giorni», aggiungere il seguente periodo: «comprese le strutture ricettive ad apertura annuale costrette a ridurre l'attività in seguito alla situazione del mercato,».*

---

## **Art. 2-bis**

### **2-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.**

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto

di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al-primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **2-bis.0.2**

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-ter.**

*(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicura-

zione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».



## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 3

#### G3.1

RICHETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi elettorali" (AS 2320);

premesso che:

la Commissione Europea ha più volte riconosciuto che molte località - per la loro ubicazione e per l'utenza prevalentemente di prossimità - non operano in concorrenza transnazionale e che quindi il finanziamento pubblico a favore di questi ultimi non costituisce la fattispecie di "aiuto di Stato";

tale definizione è quindi applicabile, senza ulteriore confronto con la Commissione Europea, nei vari provvedimenti di sostegno alle aziende di gestione degli impianti di risalita operanti in località che rispettano i parametri che la stessa Commissione Europea ha definito riguardo il numero di impianti, il numero di posti letto alberghieri e il numero di *skipass* settimanali venduti;

il riconoscimento e l'inserimento del concetto di stazione a utenza prevalentemente di prossimità è stato previsto dall'articolo 3 del decreto in questione, così come modificato dalla Camera dei Deputati, per l'erogazione dei fondi destinati ai soggetti gestori di impianti a fune. Tale definizione, peraltro, rende immediatamente erogabili i fondi previsti a seguito dell'emanazione di un decreto ministeriale di attuazione;

considerato che:

la mancata apertura degli impianti di risalita ha comportato necessariamente il mancato utilizzo dei beni, dei terreni, o degli impianti affidati in concessione da parte di Enti Pubblici a soggetti gestori privati, rendendo così necessario un rimedio attraverso una proroga automatica di un anno di tali contratti di concessione senza alcun onere per il bilancio dello Stato;

nel corso dell'esame in prima lettura del decreto in questione non è stata accolta la richiesta di specificare quella dei gestori di impianti di risalita tra le categorie di aziende beneficiarie della possibilità di decontribuzione, così come previsto dall'articolo 43, in quanto considerati all'interno

della categoria del turismo, penalizzando così un intero settore che ha perso due importanti stagioni di lavoro consecutive;

impegna il Governo:

ad erogare le misure di sostegno nel minor tempo possibile alle aziende aventi le caratteristiche definite dalla Commissione Europea per essere considerate a carattere locale nella percentuale del 49% del fatturato medio del triennio 2017-2019, ovvero nei limiti dei costi fissi e variabili sostenuti per la gestione caratteristica del trasporto a fune durante il periodo corrente dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, detratti i corrispettivi incassati in detto periodo per l'attività di trasporto a fune esercitata;

a prorogare di un anno tutte le scadenze dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo assegnati, tra enti pubblici, di qualsiasi tipologia, e soggetti privati con oggetto beni, terreni ed infrastrutture attinenti la gestione di un'area sciabile;

a riaprire i termini e modificare i criteri di assegnazione per la presentazione delle domande di assegnazione dei diversi bonus stagionali previsti per i singoli operatori dipendenti di aziende del settore del turismo bianco, al fine di poter consentire una parità di trattamento tra i dipendenti delle aziende appartenenti alle diverse categorie merceologiche, rimandando ad un confronto tra i competenti uffici statali e le parti sociali le modalità di attuazione;

ad includere i gestori degli impianti di risalita tra i beneficiari della possibilità di decontribuzione garantita dall'articolo 43 del decreto in oggetto.

## EMENDAMENTI

### Art. 3-ter

#### 3-ter.0.1

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-quater.

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della Liguria, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perfluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 30/06/2022 la rimozione di detti materiali.

2. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 l'autorizzazione riguarda i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affidamento a terzi.

3. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato altrove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione culturale locale.

4. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti ordinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata.

5. I fondi necessari, saranno finanziati, nell'ambito delle possibilità, dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni.

6. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comunicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici decentrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri-forestali di competenza.».

## **Art. 4**

### **4.1**

DE POLI

*Al comma 1, le parole sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «586,5 milioni».*

---

### **4.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo comma, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;*

b) *al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «maggio 2021» con le seguenti: «dicembre 2021».*

---

### **4.3**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».*

---

### **4.4**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».*

---

#### 4.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione ai» con le seguenti: «nella misura del 100 per cento dei».*

---

#### 4.6

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «maggio 2021» con le seguenti: «settembre 2021»;*

b) *al comma 4, sostituire la parola: «1.910,6» con la seguente: «2.160,6».*

---

#### 4.7

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «maggio 2021» con le seguenti: «giugno 2021».*

---

#### 4.8

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:*

*«2-quater. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.*

*2-quinquies. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 2-bis. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.*

*2-sexies.* L'indennità di cui al comma *2-bis* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*2-septies.* Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

#### **4.9**

MODENA

*Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:*

«*2-quater.* Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.

*2-quinquies.* Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **4.10**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:*

«*2-quater.* Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. *2-quinquies* Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte

ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **4.11**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati a decorrere dal 1° luglio 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G4.1**

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;

l'articolo 4 del decreto legge proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, estendendo per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre di misure premiali per coloro che decidono, in accordo tra le parti di applicare uno sconto sull'affitto dei beni immobili strumentali di almeno il 40 per cento. Con conseguente applicazione di una cedolare secca del 10 per cento.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4-bis

#### 4-bis.0.1

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.1

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei



parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento".».

---

### **Art. 4-ter**

#### **4-ter.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-quater.**

*(Ristoro dei costi fissi immobili ad uso professionale)*

1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 77».

---

— 55 —

## **Art. 6-bis**

### **6-bis.0.1**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.1**

1. L'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al Regio decreto del 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni è abrogato».

## **Art. 6-ter**

### **6-ter.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 6-quater.**

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6 comma 1 della presente legge».

**6-ter.0.2**

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-quater.**

*(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)*

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6 comma 1 della presente legge.».

---

**Art. 7**

**7.1**

DE POLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate limitatamente alle agenzie di viaggi e ai tour operator. I benefici di cui al presente comma sono cumulabili con i ristori previsti dall'articolo 1, comma 3) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».*

*Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «460 milioni».*

---

## 7.2

DE POLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 12-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del predetto articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza, o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore è incrementato di 100 milioni di euro. Il riparto delle risorse è dettato dalle disposizioni applicative di cui all'emanando regolamento del Ministero per i Beni e le attività culturali il 12 agosto 2020».

## 7.3

DE POLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione può essere fruita anche presso le agenzie di viaggio e anche per l'acquisto di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto mete ricomprese nel territorio nazionale";

b) dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente: "5-ter. In riferimento alla quota parte dello stanziamento per il 2020 di cui al successivo comma 7 che non risulta ancora impiegato, pari a 1,6 miliardi, questa sarà indirizzata, con apposito decreto del Ministero del Turismo da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in favore di altre misure per il settore sentite le Associazioni maggiormente rappresentative della filiera"».

## 7.4

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Il contributo di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126 è prorogato al 2021. All'articolo 59, del medesimo decreto-legge, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017".

4-ter. Il Contributo a fondo perduto di cui al comma 4-bis è cumulabile con i-contributi in favore dei comuni di cui al comma 4».

## 7.5

MALLEGNI

*Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1 il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e si applica a tutte le imprese che operano nel settore turistico"».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».*

## 7.6

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante parte delle maggiori risorse, pari a 80 milioni di euro, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del presente decreto.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

"2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**7.7**

DE POLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

"c-quater) il valore dei voucher emessi da agenzie di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e dalle stabili organizzazioni in Italia di quelli residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 88-bis, commi 6, e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati per il pagamento di pacchetti e servizi turistici per un importo massimo di tremila euro;"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.*

## ORDINE DEL GIORNO

### **G7.1**

MALLEGNI, FERRO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l'articolo 7, comma 5 del presente decreto legge proroga all'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere - c.d. *bonus* alberghi - di cui al decreto legge n. 83 del 2014, riconosciuto e potenziato per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020;

occorre sostenere la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive a tutte le attività che operano nel settore turistico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il c.d. *bonus* alberghi estendendolo a tutte le attività che operano nel settore turistico.

## EMENDAMENTI

### Art. 7-bis

#### 7-bis.0.1

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.1.

*(Deducibilità spese sostenute dalle imprese per le feste aziendali)*

1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e 2022, i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltisi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzati di un punto percentuale.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 50 milioni per l'anno 2023, quanto a 50 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».



## **Art. 7-ter**

### **7-ter.0.1**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-quater.**

*(Sostegno allo sviluppo dell'economia digitale per le imprese di viaggi e turismo)*

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023 alle agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 100.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem / router* e di impianto *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici;

d) acquisto di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema *mobile*;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per la prenotazione, acquisto e vendita *on line* di servizi turistici (gestione *front, back office* e API "*Application Program Interface*" per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori);

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM « *Customer Relationship Management*»;

g) acquisto o affitto di licenze del *software ERP "Enterprise Resource Planning"* per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

h) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti *on line* e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da *tour operator* e agenzie di viaggi;

i) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

j) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

k) creazione o acquisto di *software* per la gestione dei *datawarehouse* e la creazione di *dashboard* di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

l) spese per servizi relativi alla formazione del titolare e del personale per l'utilizzo dei programmi sopra elencati (docenze e tutoraggio)«.

3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definite le tipologie di spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni e i servizi oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».

**7-ter.0.2**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-quater.**

*(Bonus turismo organizzato)*

1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 60.000 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 per il pagamento di pacchetti e servizi turistici resi in ambito nazionale acquistati presso una agenzia di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti all'estero, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici deve avvenire presso una agenzia di viaggio o un tour operator con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi;

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 60 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i tour operator possono cedere il credito di imposta anche

a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

5. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

6. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».

### **7-ter.0.3**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-quater.**

*(Determinazione dell'imposta su acquisti di beni e servizi erogati da terzi da parte di agenzie di viaggio e turismo)*

1. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori"».

**7-ter.0.4**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-quater.**

*(Riqualificazione energetica e antisismica degli-  
edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente lettera:

"f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività".

2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

---

**Art. 8**

**8.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

2) *sostituire le parole: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023»;*

b) *al comma 3:*

1) *sostituire le parole:* «il 2022» *con le seguenti:* «ciascuna delle annualità 2022 e 2023»;

2) *sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 77» *con le seguenti:* «con un definanziamento di pari valore dei fondi a disposizione per il Reddito di Cittadinanza».

## 8.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), dopo le parole:* «31 dicembre 2021;» *aggiungere le seguenti:* «le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria"»;

2) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)"»;

3) *alla lettera b), dopo le parole:* «al comma 3» *aggiungere le seguenti:* «la parola: "esclusivamente" è soppressa, e, in fine al periodo è aggiunto il seguente: "Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

## **Art. 8-bis**

### **8-bis.0.1**

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, VANIN, MONTEVECCHI, ROMANO,  
TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 8-ter.**

*(Sviluppo delle imprese artigiane)*

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro paese, duramente colpite dalla crisi economica e produttiva conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022", il secondo periodo sostituito dal seguente: "Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese.", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022"».

---

## 9.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 sono abrogati. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7».

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e cancellazione della sugar tax».*

---



## **Art. 9-bis**

### **9-bis.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».*

---

### **9-bis.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 aprile 2022».*

---

### **9-bis.0.8**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quater.**

*(Rimborso dell'IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici strumentali)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.";

*b)* all'articolo 38-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

2) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla".

2. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

**"Art. 25-*bis*.**

*(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)*

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale.

2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso"».

## **Art. 9-ter**

### **9-ter.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quater.**

*(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i Comuni italiani.

2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione».

### **9-ter.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quater.**

*(Stralcio dei crediti inesigibili)*

1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficiamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle entrate-riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.

2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo disarcio e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.

3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di

riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.

5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.

6. Il comma 5 si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle entrate-riscossione.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».

### **9-ter.0.3**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quater.**

*(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)*

1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della

presente disposizione ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.

2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono essere effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.

3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime».

---

#### **9-ter.0.4**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-quater.**

*(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)*

1. I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra 3 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente».

---

**9-ter.0.5**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-quater.**

*(Esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed esclusione dell'applicabilità della disciplina sulle società non operative)*

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative».

**9-ter.0.6**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-quater.**

*(Proroga del Superbonus del 110 per cento per le aree montane)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

"1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziato nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia; di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 178/2020».

**9-ter.0.7**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-quater.**

*(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)*

1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2021 ed è ridotta del 50 per cento per gli anni 2022 e 2023.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 460 milioni di euro per il 2021 ed a 230 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**9-ter.0.9**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-quater.**

*(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre*

*2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

**"Art. 50-ter.**

*(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)*

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, si provvede, per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e l'esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura commissariale, di cui all'articolo 50, comma 3-*quinqüies*, e per gli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».



## **Art. 10**

### **10.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato "Fondo per lo sport", con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 mq. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al comma 1, da ripartire in proporzione alla perdita di fatturato 2020 rispetto all'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

## **Art. 11**

### **11.0.1**

MINUTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 11.1.**

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2021 al 2026 di una percentuale dei contributi

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2021 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2».

## **Art. 11-bis**

### **11-bis.1**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Sostituire la rubrica e il comma 1 con i seguenti:*

«Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: abolizione del programma "cashback" e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziare dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziare dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;

b) *l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.*

---

## **Art. 11-octies**

### **11-octies.0.1**

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-novies.**

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto

per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **11-octies.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

### **«Art. 11-novies.**

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi

subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **11-octies.0.3**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 11-novies.**

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **11-octies.0.4**

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-novies.**

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subi-

to una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **11-octies.0.5**

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 11-novies.**

*(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)*

1. All'articolo 24 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

### **11-octies.0.6**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-novies.**

*(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

---

## **Art. 13**

### **13.1**

MALLEGNI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) alla lettera b), sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire le parole: "non superiore a 6 anni", con le seguenti: "non superiore a 15 anni".»;

c) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: "25 per cento", con le seguenti: "100 per cento"».



### 13.2

SERAFINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022»;*

b) *alla lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

---

### 13.3

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».*

---

### 13.4

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole: "per l'intera durata della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "per 6 mesi dalla data di emissione della stessa";».*

---

### 13.5

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1 alla lettera g), le parole: «120 mesi» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «240 mesi».*

---

### 13.6

MODENA

*Al comma 1 alla lettera g), sostituire le parole: «120 mesi» ovunque ricorrono con le seguenti: «240 mesi».*

---

### 13.7

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola: "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00";

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)".

d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni";

e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi e l'attivo patrimoniale;"».

---

### 13.8

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

«7-ter. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali-ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come

prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G13.1**

#### MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l'articolo 13 del presente decreto legge proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI, estendendo da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla «Garanzia Italia», anche quelli concessi alle imprese cd. «mid-cap» (lettere. *b*) e *c*)),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la garanzia di stato al 100 per cento con procedura semplificata con tetto massimo, pari al fatturato del 2019 per prestiti bancari e di prevede per i prestiti già erogati durante il 2020, l'allungamento del periodo di pre-ammortamento a tutto il 2022 e rimborso del capitale in almeno 15 anni.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 13-bis

#### 13-bis.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-ter.

*(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

*b)* al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento".

2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2021 e 2022, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.

3. Le risorse rinvenenti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione».

## **Art. 14-bis**

### **14-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-ter.**

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2020 e 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1».

---

## **Art. 16**

### **16.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile», sono soppresse;*

2. *Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

## 16.2

MODENA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile», sono soppresse;*

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

---

## 16.3

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile».*

---

## 16.4

MALLEGNI

*Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 gennaio 2022» e dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogate dal presente decreto, si applicano anche alle rate dei finanziamenti e mutui privati contratti dalle persone fisiche titolari di partita IVA.».

## ORDINI DEL GIORNO

### **G16.1**

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l'articolo 16 del presente decreto legge proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare di un'ulteriore anno la norma di cui all'articolo 16 nonché di operare la medesima proroga anche per quanto riguarda le rate dei finanziamenti e mutui privati contratti dalle persone fisiche che vivono dei proventi delle loro attività (professionisti e imprenditori).

---

### **G16.2**

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l'articolo 16 del presente decreto legge proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito)

in estere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito e la conseguente iscrizione alla Centrale d'allarme interbancaria (CAI) per tutto il 2021.

---

## EMENDAMENTI

### 16.0.1

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Fino al 31 dicembre 2021 è conseguentemente sospesa l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)».

---

## Art. 18

### 18.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1 lettera b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis. in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-



tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese».

---

## **18.2**

MODENA

*Al comma 1, lettera b), dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese».

---

## **18.3**

PEROSINO

*Sopprimere il comma 2.*

---

## **Art. 18-bis**

### **18-bis.1**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **18-bis.2**

MININNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G18-bis.1**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame, in seconda lettura, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320);

premessi che:

l'articolo 18-*bis*. introdotto in sede di esame alla Camera dei deputati, riduce al 10 per cento l'Iva sugli animali vivi ceduti per l'attività venatoria, fino al 31 dicembre del 2021;

è una agevolazione fiscale che comporta un onere considerevole per le finanze pubbliche, 500.000 in 5 mesi;

viene spacciata come una misura necessaria per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria mentre al contrario, favorendo la caccia e incrementando il consumo di carne di animali selvatici comporterà un aumento di contagi Covid-19 nonché del rischio zoonosi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire urgentemente, nel prossimo provvedimento utile, per sopprimere l'art.18-*bis* che riduce al 10 per cento l'Iva sugli animali vivi ceduti per l'attività venatoria e destinare le risorse finanziarie a misure che realmente possano sostenere il Paese in un momento così drammatico per l'intera collettività.

## EMENDAMENTI

### **18-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.18-ter.**

*(Disposizioni temporanee in materia di sospensione degli effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento)*

1. Nelle more del superamento della crisi economico - finanziaria connessa all'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus SARS-CoV-2, gli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, restano sospesi fino al 31 dicembre 2022».

---

## **Art. 19**

### **19.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'ordinaria aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G19.1

#### PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premessi che:

il Titolo II del provvedimento in esame detta una serie di misure in materia di accesso al credito finalizzate a far fronte al fabbisogno di liquidità delle imprese;

l'articolo 19 del decreto-legge in conversione prevede, in capo alle società che cedano a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, una proroga al 31 dicembre 2021 della facoltà di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate;

dal medesimo articolo 19 si evince la necessità di aumentare la liquidità delle imprese anche mediante strumenti volti a facilitarne il reperimento;

rilevato che:

l'articolo 2-*quater*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, dovendosi intendere ricompreso in tale potere di annullamento o di revoca anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Dette previsioni dispongono altresì che, con i richiamati decreti, siano definiti i criteri di economicità in base ai quali si avvia o si conclude l'attività dell'amministrazione;

considerato che:

nelle more del ricorso in autotutela contro l'Agenzia delle Entrate secondo le regole vigenti, non è prevista alcuna sospensione degli effetti dell'atto impugnato, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del funzionario amministrativo responsabile, con ciò originando un grave pregiudizio nei confronti del contribuente;

la mancata sospensione dell'atto impugnato rischia di pregiudicare la solvibilità e la disponibilità economica delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'automatica sospensione, fino alla notifica della risposta dell'ente e comunque per un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto amministrativo dell'Agenzia delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato mediante ricorso in autotutela.

---

## EMENDAMENTO

### Art. 19-bis

#### 19-bis.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-ter.

*(PMI - riporto delle perdite fiscali a esercizi precedenti)*

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e di quello in corso al 31 dicembre 2021, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 20

#### G20.1

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), ha sostituito i cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese «misure che in sostanza consentivano di migliorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti» con un credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0;

la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di tale credito d'imposta, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo e anticipando la decorrenza dell'innovata disciplina al 16 novembre 2020. Tale credito riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Esso è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi com-

presi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0;

l'articolo 20 del presente decreto legge consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che: si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volta a prevedere la possibilità per i soggetti beneficiari del credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 25

#### 25.0.1

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 25.1.

1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: "*f*) dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

— 101 —

## **Art. 25-bis**

### **25-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-ter.**

*(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022"».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 26**

#### **G26.1**

CASTELLONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo III del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di tutela della salute;

l'attuale normativa IVA prevede un'aliquota del 22 per cento sulla compravendita di prodotti per la ricerca biomedica, anche in relazione agli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire



delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;

l'emergenza pandemica ha fatto emergere in modo dirompente il ruolo della ricerca biomedica nel garantire la sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico mondiale e la conseguente necessità di potenziare le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell'intero settore sanitario;

tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale IVA sull'acquisto di reagenti e attrezzature necessarie per scopi di ricerca biomedica. L'imposta sul valore aggiunto non si applica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata, mentre in Svizzera l'imposta è pari a solo il 7 per cento;

il 4 ottobre 2020, nell'ambito della approvazione del parere relativo alla proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», la Commissione Igiene e Sanità del Senato, proponeva l'eliminazione e la riduzione dell'IVA su reagenti e apparecchiature a favore di Enti pubblici di ricerca, IRCCS, Università e Enti di ricerca senza scopo di lucro;

la settimana successiva, nell'ambito dell'esame della NADEF 2020, la risoluzione approvata in Senato impegnava il Governo a prevedere nella Legge di Bilancio 2021 una misura - a valere delle risorse del pacchetto Next Generation EU (NGEU) «volta a incrementare gli investimenti in ricerca biomedica, anche attraverso la detassazione o la riduzione IVA su reagenti e apparecchiature a favore di enti pubblici di ricerca, IRCCS, università ed enti di ricerca senza scopo di lucro,

considerato che:

l'articolo 31-*bis* del presente decreto legge reca «Credito d'imposta per la ricerca biomedica». In particolare si prevede che al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di u milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, una misura volta a stabilizzare e rendere strutturale il riconoscimento del credito di imposta per la ricerca biomedica a decorrere dal 2022 e ampliare la platea di beneficiari anche a università, pubbliche e private, enti di ricerca pubblici e IRCCS, pubblici e privati.

## EMENDAMENTI

### 26.0.1

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 26-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 26.0.2

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 26-bis.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 26.0.3

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 26-bis.

*(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)*

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2021-2022 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e 2.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

#### **26.0.4**

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 26-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono soppresse».

### **Art. 27**

#### **27.0.1**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40

mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da Covid-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.

2. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».

## **27.0.2**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Proroga degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. All'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 1 e 2 le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2021".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 62,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, colmata 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».

## Art. 28

### 28.1

MININNO

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di combattere il cambiamento climatico e contribuire alla riduzione del riscaldamento globale, fino al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'i per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

3-*ter*. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

3-*quater*. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 3-*bis*, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. 3-*quinquies*. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater*, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 3-*quater* decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 3-*bis*.

3-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, pari a 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «Iniziative internazionali» con le seguenti: «Iniziative nazionali e internazionali».*

## Art. 30

### 30.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione. Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 - Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:*

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2023:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 31

#### G31.1

BOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il tessuto sociale, economico e produttivo dagli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica diffusa sull'intero territorio nazionale, che hanno determinato gravissime conseguenze per le famiglie e le imprese;

in particolare, si prevedono, agli articoli 31 e 31-*bis*, misure fiscali in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nonché per la ricerca biomedica, attribuendo un credito d'imposta, rispettivamente nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro, per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica;

in coerenza con il quadro normativo suesposto, si ravvisa la necessità di affiancare ulteriori misure agevolative, in favore anche delle imprese che effettuano attività di investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare per quelle commissionate da soggetti esteri residenti in Italia e che operano sul territorio nazionale, in esecuzione di contratti di ricerca stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, al fine di sostenere le imprese residenti nel nostro Paese, reintroducendo la normativa già prevista dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 232 del 17 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017) e successivamente abrogata dall'articolo 1, commi 198 e 199 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, a prevedere nella prossima legge di bilancio per il 2022, un intervento normativo *ad hoc*, volto ad introdurre un credito d'imposta in favore delle imprese in precedenza esposte, che effettuano attività di investimenti in ricerca e sviluppo, considerato che tale misura risulta



indispensabile, anche per evitare il proseguimento del fenomeno dell'esodo dal nostro Paese di aziende anche straniere interessate ad investire in Italia.

---

## Art. 34

### G34.1

GUIDOLIN

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),

premesso che:

l'articolo 34 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di salute;

in particolare, il comma 9-ter del suddetto articolo stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sia collocato nel ruolo sociosanitario (istituito dallo stesso comma 9-ter), il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti volti ad estendere la previsione normativa di cui al comma 9-ter dell'articolo 34, richiamato in premessa, stabilendo che siano inclusi nel ruolo sociosanitario anche gli assistenti sociali, i sociologi, gli operatori sociosanitari che lavorano nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.

## EMENDAMENTO

### Art. 35-ter

#### 35-ter.1

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, lettera c), capoverso «401», primo periodo, sostituire le parole da: «per il concorso» fino a: «farmaci innovativi» con le seguenti: «di cui il 50 per cento delle risorse disponibili è destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi non oncologici e il restante 50 per cento al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi. Laddove la spesa di una delle due categorie dei farmaci innovativi ecceda le risorse attribuite, è prevista una compensazione.».*

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 36

#### G36.1

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;

il decreto-legge prospetta, in generale, misure economiche espansive dirette a sostenere lo sviluppo e l'occupazione e ad avviare la transizione verso un modello di crescita più inclusivo e sostenibile, salvaguardando al contempo le esigenze di consolidamento della finanza pubblica;

considerato che:

è indispensabile assicurare la repentinità e universalità del sostegno al reddito dei lavoratori, stante la crisi pandemica in atto in costante crescita esponenziale, non si può non fare tesoro dell'analisi dei dati inerenti l'efficienza e la repentinità delle misure tradizionali di sostegno ai lavoratori, in situazioni emergenziali, quale la CIG;

la valutazione del «caso concreto» evidenzia ritardi burocratici nell'evasione di migliaia di richieste, sia per l'elevato numero delle istanze da vagliare, sia per la frammentarietà ed eccessiva procedimentalizzazione delle procedure volte al loro riconoscimento, nonché per l'eterogeneità delle misure stesse;

come evidenziato dai Consigli degli ordini professionali emerge la necessità dell'introduzione di nuove misure a sostegno dei lavoratori, dipendenti e non, al fine di ridurre l'evidente disparità sussistente tra un rapporto di lavoro svolto in regime di libera professione e quello dipendente;

le criticità sopra segnalate hanno, di fatto, ridotto il ristoro dei destinatari delle stesse ed appesantito di oneri ulteriori gli studi professionali che si occupano di fiscalità;

appare opportuno prevedere l'introduzione di «regole emergenziali» semplificate in materia fiscale e di ammortizzatori sociali, ragionando sulla individuazione delle misure necessarie a scongiurare, nell'immediato, crisi e fallimenti aziendali che spingerebbero verso una dimensione sempre più strutturale e meno congiunturale l'evoluzione della crisi che stiamo affrontando;

al fine di velocizzare, senza appesantire l'ordinamento giuridico primario, si potrebbe intervenire attraverso una rinnovata gestione della Cassa integrazione per Covid-19 in base a fonti normative secondarie;

una utile innovazione, in particolare, potrebbe essere costituita dall'utilizzo di un unico modello di dichiarazione e richiesta delle CIG, quindi un unico invio da parte dei datori di lavoro, attraverso il sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, il cosiddetto «Flusso UNIEMENS»;

tale dichiarazione va inoltrata obbligatoriamente ogni mese da parte dei datori di lavoro, e già esiste a partire dalle denunce con competenza relativa al mese di maggio 2009 (come indicato nel Messaggio INPS n. 11903 del 25 maggio 2009),

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di introdurre lo strumento dell'ammortizzatore sociale unico con causale Covid-19 per tutte le indennità collegate all'emergenza sanitaria, in nome di una necessaria semplificazione degli strumenti di gestione della crisi.

## G36.2

### PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320);

premessi che:

il Titolo IV del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

l'articolo 37 della Costituzione stabilisce che «le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»;

oltre alla primaria fonte del diritto di cui sopra, a regolare il rapporto tra maternità e lavoro è il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, nel corso degli anni, è stato poi modificato ed integrato da altri interventi volti a proteggere i settori più sensibili e a recepire le pronunce della Corte costituzionale;

tra gli altri, l'obiettivo delle norme in questione è proprio quello di evitare che le donne siano costrette a rinunciare al loro percorso professionale, e quindi alla carriera, nonché di garantire strumenti, anche economici, che permettano alle lavoratrici madri di tornare al lavoro, incentivando un maggiore coinvolgimento degli uomini alla vita familiare; ed ancora, la tutela in ordine alle assenze legittime dal lavoro, retribuite o meno, in capo alla lavoratrice ed al lavoratore aventi diritto, così come una serie di ulteriori disposizioni poste a tutela dei soggetti medesimi, specialmente con riferimento al rapporto ed alle condizioni di lavoro, nonché al mantenimento del relativo posto;

gli effetti economici negativi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto hanno avuto un peso considerevolmente maggiore sulle donne;

la percentuale di donne che ha perso il lavoro nel 2020 è stata doppia rispetto a quella degli uomini;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, volte a porre in essere appositi provvedimenti finalizzati a:

a) estendere le tutele in favore delle lavoratrici madri, in particolare quelle con figli di età inferiore a quindici anni, attraverso il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di riduzione dell'orario di lavoro nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da tempo

pieno in rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario settimanale, riconoscendo altresì, in tali casi, una copertura della contribuzione equiparata a quella da lavoro domestico;

*b)* riconoscere un importo mensile della prestazione dell'assegno per nucleo familiare raddoppiato rispetto a quello previsto ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

### **G36.3**

#### **PUGLIA**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;

considerato che:

il lavoro del ferroviere è connotato da elementi tali da qualificarlo come lavoro usurante, ulteriormente aggravato, nella attuale situazione, dall'esposizione al rischio di contagio da COVID-19, prestando attività lavorativa a diretto contatto con il pubblico;

con la c.d. «riforma Fornero» (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;

le azioni mitigative messe in atto dai Governi della precedente legislatura (Ape sociale e misure per i cosiddetti «lavoratori precoci») non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di imprese ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474 del 2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle «disposizioni di cui al presente articolo» anziché alle «disposizioni di cui al presente comma», come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Cost., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS., in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato articolo 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a:

a) garantire ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie, e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettonamento/formazione treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, l'applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) far conseguire ai lavoratori in questione, in ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli idonei requisiti psicofisici, il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito con-

tributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate;

c) riconoscere al personale addetto alle mansioni di cui sopra che abbia perso i requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, e cui sia stato revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni suddette.

---

## **Art. 37**

### **G37.1**

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del, disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

in particolare, l'articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previdenziali di diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e aventi natura previdenziale, siano equiparati all'assegno ordinario di invalidità;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconosci-

mento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del periodo di comportamento;

tuttavia, le norme vigenti non hanno disposto alcunché per i lavoratori che, a seguito di valutazione da parte del medico del lavoro, sono stati considerati temporaneamente inidonei allo svolgimento delle rispettive attività professionali e quindi collocati d'ufficio in malattia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare, sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza, affinché il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie e sulla base di apposita documentazione che attesti la temporanea inidoneità;

a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare i medesimi lavoratori, affinché il periodo di assenza dal servizio non sia computato ai fini del periodo di comportamento e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevi ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

### **G37.2**

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

in particolare, l'articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previdenziali di



diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e aventi natura previdenziale, siano equiparati all'assegno ordinario di invalidità;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del periodo di comperto;

in conseguenza della campagna vaccinale ormai avviata nei mesi scorsi, numerosi lavoratori hanno fatto rientro a lavoro anche grazie all'immunizzazione conseguente all'inoculazione del vaccino;

tuttavia, per i lavoratori fragili si pongono delle particolari esigenze di cautela, in virtù dei potenziali effetti collaterali derivanti dalla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 disponibili sul territorio nazionale;

diversi studi realizzati sui soggetti immunodepressi hanno infatti evidenziato che essi tendono a riscontrare un livello di immunizzazione inferiore rispetto alla media, pur avendo completato regolarmente l'*iter* previsto dai protocolli;

a seconda delle particolari condizioni di vulnerabilità, alcuni soggetti immunodepressi non vengono neppure sottoposti a vaccinazione, qualora i medici ritengano che ciò possa comportare ulteriori e gravi rischi nei confronti di un sistema immunitario compromesso;

la diffusione della «variante VUI-21APR-01», anche conosciuta come «variante Delta», ormai significativa anche sul territorio nazionale, incrementa il già elevato potenziale di rischio per i soggetti immunodepressi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori immunodepressi sottoposti a profilassi vaccinale, prevedendo in particolare che il rientro alle attività in presenza sia condizionato alla sottoposizione degli stessi lavoratori ad un esame sierologico, atto a valutare la risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2, in modo da non esporre i medesimi soggetti al rischio di contrarre l'infezione;

a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori immunodepressi che, a motivo delle particolari condizioni di vulnerabilità, non possono essere sottoposti alla vaccinazione, prevedendo per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica l'estensione delle disposizioni richiamate in premessa, per le quali, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità

agile, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporta.

## Art. 38

### G38.1

#### PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali ed in particolare:

- l'articolo 38 reca disposizioni in materia di NASPI, e di trattamento di mobilità in deroga;

- l'articolo 41-*bis* reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato;

- l'articolo 42 reca disposizioni in favore dei lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza;

il *part time* ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali *part time* orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e *part time* in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4;

considerato inoltre che:

con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è prevedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ricorrere alla forma contrattuale del *part time* ciclico, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque denotate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività «ossia quello di non lavoro previsto dal contratto *part-time* ciclico» non è considerato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire che, nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro *part time* ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego prevista all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i periodi di inattività superiori a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione involontaria.

## **G38.2**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

l'articolo 38 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga;

il successivo articolo 42 reca disposizioni in favore dei lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;

considerato che:

la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) è divenuta operativa dal 1° maggio 2015 con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prendendo il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base al citato decreto legislativo n. 22 del 2015 è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 92 del 2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;

l'articolo 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;

al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo n. 148 del 2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che, nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;

l'articolo 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo n. 185 del 2016 che ha aggiunto un comma 4-*bis*. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori;

l'emergenza sanitaria in atto richiede misure straordinarie, tra le quali rientra l'allargamento della platea dei destinatari della NAsPI,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, necessarie per garantire la fruizione della NASPI a tutti i lavoratori stagionali.

---

## EMENDAMENTI

### 38.0.1

#### MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Lavoro accessorio nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie)*

4. In deroga all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del presente articolo, per prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito del settore del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei medesimi settori, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

5. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

6. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

7. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

8. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

9. I committenti imprenditori di cui al comma 1 che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

10. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

11. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali

è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

## **38.0.2**

MASINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 38-bis.**

1. In deroga all'articolo 54-*bis*, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più nell'ambito di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano fermi i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 54-*bis*.

2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

4. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi

previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

### 38.0.3

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

«1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni



2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 10 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

#### **38.0.4**

##### **MALLEGNI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.».

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 40

#### G40.1

#### PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;

l'articolo 40 del provvedimento in oggetto contiene in particolare disposizioni speciali in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché disposizioni transitorie di esonero dalla contribuzione addizionale per trattamenti ordinari e straordinari d'integrazione salariale e disposizioni in materia di licenziamento;

considerato che:

il sistema fiscale italiano è estremamente macchinoso e ciò pesa sulla competitività delle imprese che, sottoposte ad una tassazione elevatissima, devono al contempo scontrarsi con un sistema che non offre loro certezze sui costi, con ciò rendendo senz'altro difficile la pianificazione operativa da parte degli imprenditori;

rilevato che:

l'articolo 19, comma 1, primo e secondo periodo, del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina il calcolo dell'imposta sul trattamento di fine rapporto (TFR), ed il relativo calcolo dell'aliquota di tassazione;

l'articolo 19, comma 1, terzo periodo, in materia di riliquidazione dell'imposta sul TFR da parte degli uffici giudiziari dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, non solo rende inutile il calcolo effettuato dal sostituto d'imposta con le regole di cui alla prima parte, ma comporta anche un'incertezza circa l'importo netto del TFR percepito dal lavoratore dipendente;

gli uffici finanziari effettuano il ricalcolo in un periodo successivo alla percezione delle somme da parte del lavoratore dipendente iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti;

ciò determina spesso controversie tra lavoratore ed ex datore di lavoro;

per ottimizzare e semplificare questo adempimento fiscale si ritiene preferibile che il calcolo dell'imposta sul TFR vada effettuato con un'unica modalità e senza successivi ricalcoli da parte degli uffici finanziari,

impegna il Governo:

a valutare, a fini semplificativi, l'opportunità di intervenire sul dettato dell'articolo 19, comma 1, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provvedendo alla soppressione del terzo periodo dello stesso comma in materia di ricalcolo *ex novo* dell'imposta sul TFR, da parte degli uffici finanziari, in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 40-bis

#### 40-bis.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 40-ter.

*(Formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi)*

1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro, per il periodo in cui viene erogato il sussidio.

2. La mancata partecipazione ai percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al comma 1 determinano la perdita del sussidio attribuito e l'impossibilità di accedere ad ulteriori sussidi nei successivi 12 mesi.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto definisce i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al presente articolo che tengano conto della formazione già acquisita e delle pregresse esperienze lavorative dei beneficiari del sussidio al fine di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale. Vengono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 2.

4. Ai fini del presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

---

## **Art. 40-*quater***

### **40-*quater*.01**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 40-*quinqüies*.**

*(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)*

1. Ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e decreto-legge 9 novembre

2020, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, spetta un credito d'imposta.

2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

#### **40-quater.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-quinquies.**

1. In favore dei datori di lavoro privati che al termine della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale mantengono i livelli occupazionali del mese di febbraio 2020 è riconosciuta una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente a loro carico. L'esonero si applica fino al 31 dicembre 2023».

### **Art. 41**

#### **41.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

#### **41.0.1**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 41.1**

1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo determinato attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica una riduzione del 50% sulla quota a carico del datore di lavoro e del 50% su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica nel caso di assunzioni minime di 6 mesi per ciascun anno.

3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 9% dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

#### **41.0.2**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 41.1.**

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si

— 132 —

applica una riduzione del 1-00% sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100% su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15% dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

---

### **Art. 41-bis**

#### **41-bis.1**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

#### **G41-bis.1**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premesso che:

l'articolo 41-bis del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato;

in particolare:

la lettera *a*) del comma 1 introduce una nuova condizione, costituita da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, in presenza della quale il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24 mesi. Tale condizione si aggiunge a quelle (c.d. causali) già previste dalla normativa vigente;

la lettera *b*) del comma 1 interviene in materia di durata massima del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo che, qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applica fino al 30 settembre 2022;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti di carattere normativo volti a modificare la normativa di cui in premessa e/o a definire ulteriori stringenti limiti all'applicazione della stessa al fine di evitare abusi in danno dei lavoratori.

---

#### **G41-bis.2**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l'articolo 41-*bis*, introdotto durante la discussione alla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 attraverso una liberarizzazione dell'utilizzo dei contratti a termine: le nuove disposizioni prevedono infatti la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche «per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51»;

in tal modo viene svuotata di contenuto una parte significativa del cosiddetto Decreto Dignità che, non senza limiti, aveva avuto il merito di avviare un'inversione di tendenza nell'utilizzo indiscriminato di tale tipologia contrattuale;

la norma consentirà infatti ai contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionali, aziendali e territoriali) di introdurre nuove causali, venendo meno allo spirito del contratto legato ad esigenze temporanee e non strutturali. A



livello aziendale, tra l'altro, la contrattazione sindacale è fortemente condizionata dalle pressioni interne relative ai possibili tagli occupazionali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire quanto prima mediante specifici provvedimenti normativi che limitino le possibilità di utilizzo dei contratti a tempo determinato a reali esigenze temporanee e non strutturali, valutando di consentire un possibile intervento su nuove causali alla sola contrattazione collettiva nazionale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 42

#### 42.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

1. Al personale educativo assistenziale nelle scuole ovvero ai docenti specializzati di cui al comma 3, dell'articolo 13, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad esclusione del personale con rapporti di lavoro direttamente instaurati con le pubbliche amministrazioni, che hanno subito la sospensione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1° marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari ad euro 3.000 per l'anno 2020-2021.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 180.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **Art. 43**

### **43.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, dopo le parole: «settori del turismo» aggiungere le seguenti: «degli impianti di trasporto a fune».*

---

## **Art. 43-ter**

### **43-ter.01**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 43-quater.**

*(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **43-ter.0.2**

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 43-quater.**

*(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## Art. 48

### 48.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo la parola: «industriale» inserire le seguenti: «ed artigianale»;*

2) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

3) *sostituire il comma 2 con il seguente: «Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale ed artigianale del territorio, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in raccordo con le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento.»;*

4) *al comma 3, dopo le parole: «le province autonome di Trento e Bolzano», inserire le seguenti: «e sentite le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.*

---

## **Art. 48-bis**

### **48-bis.1**

MININNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente»;*
- b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica».

### **48-bis.0.1**

MININNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-ter.**

*(Ulteriori disposizioni sui crediti d'imposta)*

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e sono inserite le seguenti:

"g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

*h)* sistemazione a verde e degli altri interventi di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".».

---

## **Art. 51**

### **51.1**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 7, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Per la realizzazione di un efficace attività di prevenzione, dovrà essere garantito il raddoppio dei mezzi di trasporto a disposizione.».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G51.1**

LUPU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premesso che:

il Titolo V del provvedimento in esame, rubricato «Enti territoriali», prevede misure in favore degli enti locali che hanno subito importanti perdite di gettito causate dall'emergenza COVID-19;

considerato che:

l'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 definisce le modalità di utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione;

Roma Capitale è obbligata al versamento di 200 milioni per il finanziamento del piano di rientro di cui all'art. 78 del DL n 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con la legge n. 133 del 6 agosto 2008;

il versamento dei 200 milioni da parte di Roma Capitale al bilancio dello Stato è assicurato, ai sensi dell'art. 14, comma 14-*quater*, del citato d.l. 78/2010, a prescindere dall'andamento effettivo delle componenti che lo finanziano che, per il 2020, avranno un andamento negativo considerata la prevista diminuzione del traffico aereo e del reddito nazionale a causa dell'emergenza COVID 19;

è necessario sostenere Roma Capitale nel mantenimento del proprio equilibrio finanziario atteso che lo stesso è stato raggiunto attraverso un faticoso piano di rientro triennale (2014-2016), come determinato dal D.L. 16/2014, a seguito del quale Roma Capitale ha ridotto il proprio disavanzo strutturale adottando una serie di misure il cui esito è stato avallato nel 2018 dal Tavolo di raccordo interistituzionale previsto dalla normativa, e preposto alla valutazione dei risultati,

impegna il Governo:

a prevedere un contributo straordinario da destinare a Roma Capitale al fine di concorrere ad assicurare, anche in ragione delle risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni derivanti dal proprio ruolo di Capitale della Repubblica, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro di cui all'art. 78, commi 1 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

a consentire agli Enti Locali, anche in disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, di utilizzare, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, la quota di avanzo di amministrazione, anche presunto, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da COVID-19, anche attraverso attività di sostegno e di supporto economico, anche indiretto, a cittadini ed imprese del territorio di competenza.

## EMENDAMENTI

### Art. 51-bis

#### 51-bis.0.1

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo*, aggiungere il seguente:

#### «Art. 51-ter.

*(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)*

1. In favore del comune di Roma Capitale è concesso un contributo straordinario di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;

b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto all'emergenza abitativa attraverso l'incentivazione della pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;

c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di riannunare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropolitane».

#### 51-bis.0.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo*, aggiungere il seguente:

#### «Art. 51-ter.

*(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)*

1. In favore del Comune di Roma Capitale è concesso un contributo straordinario di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, de-



stinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:

*a)* potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;

*b)* accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto all'emergenza abitativa attraverso l'incentivazione della pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;

*c)* accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropolitane.».

---

## Art. 52

### 52.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «660 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».*

*Conseguentemente:*

*- al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP»;*

*- dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Nelle more del riparto del Fondo di cui al comma 1, ovvero dell'individuazione di diverse modalità per assicurare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del Fondo anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2020 e alle previsioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la predetta sentenza, in occasione del prov-*

vedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2021, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 1, per l'esercizio 2021 il termine di cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre 2021.

1-ter. Gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri direttivi, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali:

a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti complessive medie nel triennio 2017/2019, al netto dell'accantonamento al Fondo credito di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2019, inferiore al 65 per cento della media nazionale del rispettivo comparto;

c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati alle province e alle città metropolitane.»;

- *al comma 4, sostituire le parole: «506,5 milioni» con le seguenti: «1.006,5 milioni» e le parole da: «e di 6,5 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 1.006,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77».*

---

## **Art. 52-bis**

### **52-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-ter.**

*(Ampliamento dei comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è

integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. Hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'Interno, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

2. Sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;

3. Hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;

4. Hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

*b)* per i comuni della regione Sardegna e della regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate *standard* relative all'IMU, alla TASI e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera *a)*;

*c)* il riparto del Fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

*d)* ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i

— 145 —

contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

---

## **Art. 57**

### **57.0.1**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57.1**

1. Al fine di completare la rete nazionale di monitoraggio per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi metereologici, idraulici ed idrogeologici, è autorizzato a favore della Protezione Civile della Regione Puglia un contributo straordinario di 10.000.000,00 di euro, per l'esercizio finanziario 2021, per l'acquisto di mezzi, attrezzature e per l'installazione ed il potenziamento della rete radar del Centro Funzionale Decentrato».

*Conseguentemente, all'articolo 77, al comma 7 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni».*

---

## **Art. 58**

### **58.1**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e» con le seguenti: «in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto».*

## 58.2

GRANATO, ANGRISANI

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica non ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la contrattazione collettiva nazionale definisce l'importo delle retribuzioni aggiuntive spettanti al personale docente, con effetti a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca" sottoscritto il 19 aprile 2018, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

## 58.3

ANGRISANI, GRANATO

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

## 58.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) A seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si procede con l'assunzione degli assistenti amministrativi e tecnici utilmente collocati nella graduatoria relativa alla procedura selettiva per la progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A del decreto del ministro dell'istruzione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

### 58.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*All'articolo 58, al comma 2, alla lettera b), inserire il seguente periodo:*  
«Al decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 6 dell'articolo 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: " in deroga al possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali previsti per l'accesso dall'esterno."».

---

### 58.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera b), inserire la seguente:*  
«Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 231-*bis*, dopo le parole: "2020-2021" inserire le seguenti: "e 2021-2022"».

---

### 58.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera f), sostituire le parole: «in una qualunque sede della provincia chiesta» con le seguenti: «in una delle istituzioni scolastiche chieste».*

---

### 58.8

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in una qualunque sede della provincia chiesta» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto richiesto dalle motivazioni dell'Ordinario in merito al trasferimento del personale docente di RC, riconosciute dall'USR competente».*

---

**58.9**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**58.10**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro molo o classe di concorso"; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-*novies* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.».

---

**58.11**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, lettera f), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, è consentita, in deroga ai vincoli esistenti, l'assegnazione provvisoria di tutto il personale scolastico che abbia presentato relativa domanda».*

---

**58.12**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

---

### 58.13

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, sono attivati, a partire dall'a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Compatto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure.».*

### 58.14

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera g), aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastica per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».*



**58.15**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1 settembre 2021, fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 1191».*

---

**58.16**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012».*

---

**58.17**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2021/22 sono rivisti i criteri di formulazione degli organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che vincola la dotazione organica del personale docente educativo a quella dell'anno scolastico 2011/2012 sulla base dell'incremento della popolazione scolastica dei convitti».*

---

**58.18**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2021/22, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119».*

---

**58.19**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico».*

---

**58.20**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021».*

---

**58.21**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2 inserire in fine le seguenti parole: «All'articolo 164-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 a 64 apportare le seguenti modifiche:*

1. All'articolo 21 comma 2 la parola: "sei" è sostituita dalla parola "tre".

2. Il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito come segue:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici".

3. L'articolo 23 è sostituito come segue:

"Art. 23. - *1.* Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d'istituto.

2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono sostituiti dai docenti in servizio nell'istituto.

3. Ai docenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate".

4. All'articolo 18 comma 1 il numero: "674" è sostituito con il seguente: "700". L'articolo 31 è abrogato.

5. Il comma 5 dell'articolo 29 è abrogato».

---

## 58.22

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo:* «Sono collocati in coda alla graduatoria generale di merito del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i vincitori del concorso inclusi nell'elenco nominativo allegato al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e nell'elenco nominativo allegato al decreto direttoriale n. 413 del 1° aprile 2021 che abbiano rinunciato al ruolo».

---

## 58.23

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 agosto 2022».

**58.24**

ANGRISANI, GRANATO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al periodo precedente».

**58.25**

DE POLI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comma 4» aggiungere le seguenti: «alle scuole d'infanzia,» e all'ultimo periodo sopprimere le parole: «, compresi i servizi educativi autorizzati».*

**58.26**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 5, dopo le parole: «alle scuole dell'infanzia» aggiungere le seguenti: «paritarie e».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.*

**58.27**

GRANATO, ANGRISANI

*Sopprimere il comma 9-bis.*

## Art. 59

### 59.1

GRANATO, ANGRISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere i commi da 1 a 14;*
- b) *sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:*

«14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in molo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, *computer-based*, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in *house* rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.

17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lettera b).

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.

19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

### **59.2**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Con riferimento all'anno scolastico» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico».*

---

### **59.3**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, sostituire le parole: «Per il medesimo anno scolastico» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico».*

---

### **59.4**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: «È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.».*

---

### **59.5**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: «È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione del personale educativo su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».*

---

## 59.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, le immmissioni in molo sono effettuale sul 100% dei posti vacanti e disponibili dalle graduatorie di cui al comma 3 della citata legge e attraverso una graduatoria nazionale permanente relativa a una procedura di selezione per titoli e servizi riservata al personale docente di religione cattolica che abbia, complessivamente, prestato 24 mesi di servizio di insegnamento, con decreto del ministro dell'Istruzione, sentita la Conferenza episcopale italiana.».*

---

## 59.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Alla suddetta graduatoria è aggiunto un elenco aggiuntivo di tutti i partecipanti che hanno sostenuto le prove ma non hanno conseguito il punteggio minimo, ai fini dell'assunzione ai moli prima delle procedure di cui al comma successivo, e previa superamento del percorso annuale di formazione iniziale e di prova di cui al comma 7».*

---

## 59.8

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

---



## 59.9

### GRANATO

*Sostituire i commi da 4 a 9 con i seguenti:*

«4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

b) superano la prova scritta di cui al comma 5.

5. Al fine di assicurare un'adeguata selezione del personale docente per le immissioni in ruolo straordinarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità e trasparenza, la stipula del contratto di lavoro di cui al comma 4 è proposta esclusivamente a coloro che hanno superato, conseguendo il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti, una prova scritta composta da più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova orale. Alla prova orale accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova

orale è superata dai candidati che raggiungono il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova orale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in molo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in riferimento alla procedura di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, nonché le modalità di espletamento e i tempi di svolgimento della prova scritta di cui al comma 5) e della prova orale di cui al comma 7). Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, in relazione ad ambedue le prove di cui al periodo precedente, sono altresì disciplinati le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nonché i requisiti dei componenti.».

## **59.10**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;

b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,

n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successivi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi».

---

### 59.11

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, sostituire le parole: «In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico».*

---

### 59.12

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, sostituire la parola: «2021» con la seguente: «2022».*

---

### 59.13

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, eliminare le seguenti parole: «salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione*

nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020,».

#### **59.14**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successivi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92, e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge.».*

#### **59.15**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, alla lettera b), sostituire la parola: «oltre» con la seguente: «compreso».*

#### **59.16**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, alla lettera b), sostituire le parole: «nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 12» con le seguenti: «, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale,».*

**59.17**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».*

---

**59.18**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, inserire in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica altresì ai docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previo superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.».*

---

**59.19**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Quanto disposto per i docenti di sostegno vale anche per i docenti IRC.».*

---

**59.20**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Sostituire il comma 4-ter con il seguente:*

«4-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 231-bis, dopo le parole: "2020-2021" inserire le seguenti: "e 2021-2022"».

**59.21**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 7, aggiungere il seguente periodo:* «Sono esonerati dallo svolgimento dell'anno di formazione e di prova nonché della prova disciplinari coloro che hanno già superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito di immissione in ruolo con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali».

**59.22**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole:* «formazione e prova», *aggiungere le seguenti:* «o della prova disciplinare».

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

**59.23**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Sostituire il comma 9-bis con il seguente:*

«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022, successivamente alle operazioni di immissione in ruolo previste dal presente provvedimento, sono convertiti a tempo indeterminato i contratti stipulati con il personale docente che abbia superato complessivamente i trentasei mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione».

**59.24**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 10, alla lettera a) sostituire la parola: «70» con la seguente: «60».*

---

**59.25**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 10, alla lettera a) inserire il seguente periodo: «I candidati che siano già risultati idonei in una procedura concorsuale possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nella suddetta per i concorsi successivi.».*

---

**59.26**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 11, sostituire le parole: «senza che ciò comporti» con la seguente: «con».*

---

**59.27**

ANGRISANI, GRANATO

*Sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:*

«14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese La prova, *computer-based*, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allega-

to A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti *in house* rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.

17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle



more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lettera b).

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.

19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.«.

---

## 59.28

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 14, dopo le parole: «n. 499», aggiungere le seguenti: «oltre a quelle».*

---

## 59.29

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 15, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire: «70» con: «60».*

---

**59.30**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 16, al primo periodo, dopo le parole: «14 e 15», eliminare la parola: «non».*

---

**59.31**

GRANATO, ANGRISANI

*Al comma 21, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo".».

---

**59.32**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«22. Sono attivati entro il 30 giugno 2021 con successivo Decreto del Ministro dell'Università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di molo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.».

---

### **59.0.1**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

1. Nelle more della riforma complessiva del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria, gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 59 del 2017 che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2020/2021 hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso istituzioni paritarie, sono considerati idonei all'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, ai fini di cui all'articolo 1 comma 4 lettera *g)* della legge n. 62 del 2000».

---

### **59.0.2**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, qualora si verifichi la impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento, è possibile utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia».

---

### **59.0.3**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Corso intensivo ricorrenti concorso dirigente scolastico, di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scola-

stico, nonché di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, è istituito un corso intensivo di formazione pari a 80 ore con prova finale, ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione pari a 80 ore con prova finale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L'esatto ammontare dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettivamente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi».

#### **59.0.4**

##### **CALIGIURI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Corso intensivo ricorrenti concorso dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale.

2. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale riportando una votazione compresa in un punteggio tra 60 e 69, e che abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il concorso per dirigenti scolastico, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L'esatto ammontare dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettivamente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi».

### **59.0.5**

#### **CALIGIURI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei dirigenti scolastici nelle provincie autonome di Trento e Bolzano)*

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, al fine di garantire la regolare ripresa delle attività didattiche in tutte le istituzioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dopo la nomina dei vincitori sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, gli idonei utilmente collocati nella graduatoria di merito del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della giunta provinciale del 16 novembre 2017 n. 1921 nella provincia autonoma di Trento, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel supplemento n. 1 al bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6».

## Art. 60

### 60.1

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In ragione all'emergenza epidemiologica e alla semplificazione delle procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, -con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 giugno 2021».

### 60.2

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A partire dal 1° settembre 2021 per gli studenti iscritti dei licei musicali, dei corsi preaccademici, dei corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è garantito quanto previsto dal

comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per l'acquisto di uno strumento musicale».

---

## **Art. 62-bis**

### **62-bis.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-ter.**

*(Istituto per l'Intelligenza Artificiale « I3A)*

1. È istituito l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (I3A) per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale. L'istituto ha sede a Torino.

2. L'istituto avrà forma giuridica di fondazione. Ne sono membri-fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico, la città metropolitana di Torino e la regione Piemonte, ai quali viene attribuita la vigilanza sull'istituto. I fondatori emanano lo statuto della fondazione entro 60 giorni.

3. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Sindaco della città metropolitana di Torino e il Presidente della regione Piemonte».

---

## Art. 63

### 63.0.1

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 63.1.

*(Misure urgenti di sostegno alle giovani generazioni e per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. Al fine di sostenere le giovani generazioni, favorire il miglioramento culturale dei giovani attraverso la mobilità e promuovere l'incontro tra le diverse realtà territoriali, considerata anche la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, considerata l'ulteriore necessità, a causa dei gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, di incentivare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso



ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

## Art. 64

### 64.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023» e sopprimere le parole: «alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui»;*

b) *al comma 9, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 64.0.1

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Sconto sui biglietti di viaggio per giovani con sede lavorativa al di fuori delle regioni di residenza Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia)*

1. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che sono lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori delle regioni di residenza Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia e con un reddito annuo lordo non superiore a 23.000 euro, è riconosciuto uno sconto del 30 per cento per ogni biglietto di viaggio acquistato da e per le citate regioni del Sud Italia e insulari. È altresì applicato analogo sconto per il pedaggio autostradale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del regime tariffario scontato di cui al comma 1.

3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».

## **64.0.2**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 64-bis.**

*(Sconto sui biglietti di viaggio per giovani studenti universitari al di fuori delle regioni di residenza Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia)*

1. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni che sono studenti universitari la cui sede è al di fuori delle regioni di residenza Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, è riconosciuto uno sconto del 30 per cento per ogni biglietto di viaggio acquistato da e per le citate regioni del Sud Italia e insulari. È altresì applicato analogo sconto per il pedaggio autostradale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del regime tariffario scontato di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».

## **Art. 65-bis**

### **65-bis.0.1**

PACIFICO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-ter.**

*(Proroga bonus facciate)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 219 le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021 e 2022";

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente incrementato 1,2 milioni di euro per l'anno 2022.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 1 milione e duecentomila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## ORDINI DEL GIORNO

### Art. 68

#### G68.1

#### PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),

premesso che:

l'articolo 68 del decreto-legge in esame reca «Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico»;

l'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede che «i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni»;

inoltre, nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

*a)* possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

*b)* possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

*c)* possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

*d)* collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

considerato che:

il settore agricolo, in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza sanitaria in atto, deve essere oggetto di maggiore tutela da par-

te dello Stato, anche mediante il riconoscimento e potenziamento dei requisiti per la partecipazione negli organi sociali dei consorzi DOP e IGP;

il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272, reca disposizioni circa la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;

il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2000, n. 97, reca disposizioni circa l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

appare necessario associare ad una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi in parola, anche la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità in capo ai componenti degli organi sociali dei consorzi stessi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, mediante precise modifiche normative, per i componenti degli organi sociali dei consorzi di tutela, specifici requisiti di onorabilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza « in capo al componente medesimo » di sentenze penali definitive di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter*, 648-*bis*, 648-*ter* del Codice penale, nonché per i delitti contro la pubblica Amministrazione, per i delitti di comune pericolo mediante frode, per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio nonché per i delitti previsti dalle norme in materia di sigilli, strumenti, segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

## Art. 71

### G71.1

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 71, recante interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, prevede un incremento della dotazione finanziaria del FSN - interventi indennizzatori di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore degli imprenditori apistici, per l'anno 2021;

per effetto del cambiamento climatico in atto e del susseguirsi di eventi atmosferici estremi, le imprese agricole stanno subendo danni molto ingenti;

l'effetto dei cambiamenti climatici con l'alternarsi di siccità e alluvioni ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti;

l'allarme siccità di questa estate, che ha colpito ogni regione del territorio con carattere di tipo emergenziale, ha reso necessaria l'adozione di interventi con irrigazioni di soccorso per non perdere le colture, alcune delle quali già provate, e in alcuni casi compromesse, dalle gelate primaverili;

a livello globale le piogge sono state meno della metà del quantitativo normale, anomalia pari al 56 per cento a livello nazionale. Questo valore rappresenta il 3° più basso della serie storica che parte dalla fine degli anni '50: il 3° giugno più siccitoso dopo quello del 2019 e molto vicino a quello del 2012. Un'anomalia è stata osservata proprio nel Nord-Est dell'Italia, con - 70 per cento di piogge, che rappresenta per questo settore il valore più basso della serie storica;

per fronteggiare la carenza di acqua che sta mettendo in sofferenza l'intero settore agricolo è necessario attivare su tutto il territorio nazionale gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo un ulteriore incremento delle risorse a questo assegnate;

l'agricoltura è stato il settore più esposto ai continui e repentini cambiamenti climatici degli ultimi tempi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adozione di un intervento immediato per fronteggiare, attraverso lo strumento del Fondo di solidarietà nazionale l'emergenza siccità che ha investito l'intero territorio nazionale, allo scopo in-

crementando ulteriormente, con risorse adeguate, la dotazione finanziaria del Fondo medesimo.

---

## EMENDAMENTO

### **Art. 73-ter**

#### **73-ter.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 73-quater.**

*(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo».



## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 73-*quinquies*

#### **G73-*quinquies*.1**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

premesso che:

l'articolo 73-*quinquies*, introdotto durante la discussione alla Camera dei deputati, assegna nuovi, ulteriori, contributi ad uno strumento che dovrebbe ormai risultare anacronistico per la sua scarsa coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica dell'economia: la rottamazione auto allargata a modelli di auto inquinanti;

oltre ai 60 milioni per euro per l'acquisto di autoveicoli con emissioni tra 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (km), e 50 milioni di contributi per l'acquisto di auto elettriche ed ibride, sono previsti, infatti, ulteriori 200 milioni di euro di contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO<sub>2</sub> per km;

non è pensabile cedere alle pressioni delle case automobilistiche favorendo lo svuotamento dell'inventario dei concessionari a prezzo della salute dei cittadini: il nostro Paese non può più permettersi di favorire chi contribuisce a inquinare, invece di premiare chi investe in innovazione ambientale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a prevedere che gli incentivi nel settore della mobilità siano assegnati soltanto a veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida.

## EMENDAMENTI

### **73-quinquies.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, 11. 145, è rifinanziato nella misura di 410 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:*

*a) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;*

*b) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.*

2. L'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

"657. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e contestualmente rottama un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e all'alimentazione, salvo in caso di acquisto di veicoli esclusivamente elettrici per i quali il contributo è riconosciuto anche in assenza di rottamazione, come da seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,99			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	-	-
2-3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	-	-
3,3-3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	-	-

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 410 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

4. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

5. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) e *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1° gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento».

### **73-quinquies.0.2**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 73-sexies.**

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.";

b) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli

elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura'."».

### **73-quinquies.0.3**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 73-sexies.**

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9:

a) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;"

b) dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

"*e*-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;

*e*-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;

*e*-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79";

2) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

"10-*ter*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da *e-bis*) a *e-quater* del comma 9"».

---

#### **73-*quinqüies*.0.4**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 73-*sexies*.**

*(Capienza autoservizi pubblici non di linea e bus turistici)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché i limiti scaturenti dal distanziamento interpersonale di un metro validi a bordo dei mezzi del trasporto turistico di persone mediante autobus, non si applicano nei territori delle regioni che si collocano in "Zona bianca"».

---

#### **73-*quinqüies*.0.5**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 73-*sexies*.**

1. L'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è abrogato».

## **Art. 76**

### **76.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 76-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2021, e il limite quantitativo, contenuto nel medesimo comma, di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero è aumentato al 70 per cento».

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2320

### **XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 106/21, di conversione del d-l n. 73/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 89/21, C.3170 e d-l n. 99/21, C.3183)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

[N. 427 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

[N. 428 \(ant.\)](#)

21 luglio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## **1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)**

### **- Seduta n. 427 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304735/all>

## **1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)**

### **- Seduta n. 428 (ant.) del 21/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01305087/all>

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2320

### **XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 106/21, di conversione del d-l n. 73/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 89/21, C.3170 e d-l n. 99/21, C.3183)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 131 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

**Sottocomm. pareri**

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 111 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 260 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

[N. 261 \(ant.\)](#)

21 luglio 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 248 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 211 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 187 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 166 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 254 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 244 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 231 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

[N. 232 \(ant.\)](#)

21 luglio 2021

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 249 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

20 luglio 2021

(pom.)



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## **1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304707/all>

## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

## **1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 111 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304717/all>

## **1.4.2.3. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## **1.4.2.3.1. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 260 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304734/all>

## **1.4.2.3.2. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 261 (ant.) del 21/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01305075/all>



## **1.4.2.4. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## **1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 248 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304740/all>

## **1.4.2.5. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

## **1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 211 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304709/all>

## **1.4.2.6. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# **1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304714/all>

## **1.4.2.7. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

## **1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 166 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304708/all>



## **1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## **1.4.2.8.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 254 (pom.) del 20/07/2021**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304032/all>

## **1.4.2.9. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## **1.4.2.9.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 244 (pom.) del 20/07/2021**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304720/all>

## **1.4.2.10. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

## **1.4.2.10.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 231 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304710/all>

## **1.4.2.10.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 232 (ant.) del 21/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01305060/all>

## **1.4.2.11. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**



# **1.4.2.11.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 249 (pom.) del 20/07/2021**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01304712/all>

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2320

**XVIII Legislatura**

(ai sensi dell'art. 1, c. 2 e c. 3, della legge n. 106/21, di conversione del d-l n. 73/21, sono fatti salvi gli effetti prodotti dai d-l n. 89/21, C.3170 e d-l n. 99/21, C.3183)

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 349](#)

**Discussione generale**

21 luglio 2021

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

**Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

[N. 350](#)

**Voto finale**

22 luglio 2021

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 213, contrari 28, astenuti 1, votanti 242, presenti 242

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

---

## 1.5.2.1. Seduta n. 349 del 21/07/2021

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/Resaula/0/01305109/all>

---

## 1.5.2.2. Seduta n. 350 del 22/07/2021

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/Resaula/0/01305388/all>

